

GUIDA AL BILANCIO

QUARTA PUNTATA - La quinta sarà pubblicata martedì 6 marzo

La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 febbraio, la seconda giovedì 1 marzo, la terza venerdì 2 marzo 2001

DI GIUSEPPE RIGHETTI

EMISSIONE ALLA PARI - CONTABILIZZAZIONE

1) Sottoscrizione contestuale all'emissione:

Obbligazionisti c/ sottoscrizioni	a	Prestito obbligazionario
.....	
Banca c/c	a	Prestito obbligazionario

Alla scadenza delle cedole:

Interessi passivi su obbligazioni	a	==/=
	a	Banca c/c
	a	Erario c/ ritenute

Alla chiusura dell'esercizio:

Interessi passivi su obbligazioni	a	Ratei passivi
-----------------------------------	---	---------------

Al rimborso del prestito:

Prestito obbligazionario	a	Banca c/c
--------------------------	---	-----------

2) Sottoscrizione in data successiva:

Es. Valore nominale lit. 500.000; interesse 3%;

ritardo 30gg.

$500.000 \times 3 \times 30 / 36.000 = \text{lit. } 1.250 \times 12,50\% = \text{lit. } 156$

.....	
Obbligazionisti c/ sottoscrizione	a	==/=
Erario c/ ritenute subite		501.094
		156
	a	Prestito obbligazionario 500.000
	a	Interessi passivi su obbligazioni 1.250

Invariato il resto; la cedola sarà pagata per intero a tutti i sottoscrittori indipendentemente dalla data di sottoscrizione di ciascuno.

EMISSIONE SOTTO LA PARI - CONTABILIZZAZIONE

Es.: Spa emette, l'1.1.00, un prestito obbligazionario: valore nominale lit. 8.000, prezzo di sottoscrizione lit. 7.000. Rimborso in quattro quote costanti di lit. 2.000 annue, a fine esercizio.

La determinazione della quota di disaggio viene effettuata mediante l'utilizzo della metodologia semplificata illustrata dal Principio contabile n. 19 (vedi tabella).

TABELLA

Esercizio	Obbligaz. in circolazione all'inizio esercizio / sommatoria valori obbligaz. in circolaz. all'inizio di ciascun 4 esercizi	Disaggio totale	Quota di competenza
2000	8.000/(8.000+6.000+4.000+2.000)	1.000	400
2001	6.000/(8.000+6.000+4.000+2.000)	1.000	300
2002	4.000/(8.000+6.000+4.000+2.000)	1.000	200
2003	2.000/(8.000+6.000+4.000+2.000)	1.000	100

GUIDA AL BILANCIO

Nell'esercizio 2000 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:

a) emissione obbligazioni:

==/==	a	Obbligazioni	8.000
Disaggio			1.000
Obbligazioni c/sottoscrizione			7.000

b) versamento da parte degli obbligazionisti:

Banca	a	Obbligazionisti c/sottoscrizione	7.000

c) rimborso quota annuale pari a 2.000:

Obbligazioni	a	Banca	2.000

d) rilevazione quota di competenza dell'esercizio 2000 (vedi tabella sopra):

Quota competenza disaggio (C.E.)	a	Disaggio	400

Lo **Stato patrimoniale** al 31.12.00 sarà pertanto contraddistinto dalle seguenti poste:

Attivo		Passivo	
D) Ratei e risconti,		D) Debiti	
D.1) Disaggio	L. 600	D.1) Obbligazioni	L. 6.000

Nel **Conto economico** del 2000 comparirà invece la seguente posta:

C.17 Oneri Finanziari lit. 400

Nell'ipotesi in cui all'emissione delle obbligazioni, conseguisse il rimborso periodico dei titoli, negli esercizi successivi al 2000 si dovrebbero rilevare

- a) il rimborso agli obbligazionisti della quota annua di lit. 2.000;
- b) la quota di disaggio di competenza di ciascun esercizio per un ammontare pari all'importo indicato nella tabella sopra esposta.

Stato patrimoniale al 31.12.01:

Attivo		Passivo	
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti		D) Debiti	
D.1) Disaggio L.	300	D.1) Obbligazioni	L. 4.000

Conto economico del 2001:

C.17 Oneri Finanziari lit. 300

Stato patrimoniale al 31.12.02:

Attivo		Passivo	
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti		D) Debiti	
D.1) Disaggio	L. 100	D.1) Obbligazioni	L. 2.000

Nel Conto economico del 2002:

C.17 Oneri Finanziari lit. 200

Stato patrimoniale al 31.12.03:

Attivo		Passivo	
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti		D) Debiti	
D.1) Disaggio	L. 0	D.1) Obbligazioni	L. 0

Nel **Conto economico** del 2003:
C.17 Oneri Finanziari lit. 100

ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PROPRIE

Qualora successivamente all'emissione la società optasse per l'acquisto di obbligazioni proprie vediamo di chiarire seguendo le indicazioni dei principi contabili.

Es.: Spa l'1/1/01 acquista sul mercato obbligazioni proprie valore nominale L. 1.00 al prezzo di L. 900.

a) acquisto obbligazioni proprie sul mercato:

Obbligazioni proprie	a	==/==	1.000
	a	Banca	900
	a	Proventi finanziari	25
	a	Disaggio	75

I proventi finanziari dovrebbero derivare dal seguente calcolo:

Provento finanziario «apparente» (lit. 100) - q.ta di disaggio connessa alle obbligazioni acquistate rispetto al totale obbligazioni emesse: 1/8 di (600 che rappresenta il disaggio di competenza dei 3 esercizi successivi) (lit. 75) = provento finanziario «netto» (lit. 25).

b) rilevazione rimborso quota annuale esercizio 2001:

Obbligazioni	a	Banca	0

d) rilevazione quota di disaggio di competenza dell'esercizio 2001:

Quota competenza disaggio (C.E.)	a	Disaggio	262,5
ossia 7/8 (ovvero la percentuale di obbligazioni non oggetto di acquisto) di 300			

Lo **Stato patrimoniale** al 31.12.01 sarà pertanto contraddistinto dalle seguenti poste:

Attivo		Passivo	
D) Ratei e risconti,		D) Debiti	
D.1) Disaggio lit. 262,5 (600-75-262,5)		D.1) Obbligazioni lit. 3.000	

Nel **Conto economico** del 2000 comparirà invece la seguente posta:

C.16 Proventi finanziari L. 25

C.17 Oneri Finanziari L. 262,5

DIT - La conversione di obbligazioni in azioni è investimento valido per usufruire della Dit dal momento della conversione e, secondo la più recente interpretazione giurisdizionale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

COMPRAVENDITA DI QUOTE FONDI COMUNI

Le società di capitali hanno la possibilità di sottoscrivere quote di fondi comuni d'investimento mobiliare. La rilevazione in bilancio delle plusvalenze sulle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare determina la rilevazione di «imposte differite passive».

GUIDA AL BILANCIO

Esempio sottoscrizione di fondi e successiva plusvalenza o minusvalenza da riscatto

Quote di fondi comuni	a	Banca c/c ordinario	1.000.000
per acquisto di fondi comuni d'investimento con sostenimento di spese capitalizzate			
==/=	a	==/=	
per riscatto quote fondi comuni d'investimento mobiliare			
Crediti d'imposta (15% sulle plusvalenze)		15.000	
Banca c/c ordinario		1.085.000	1.100.000
	a	Quote di fondi comuni	1.000.000
	a	Plusvalenze	100.000
==/=	a	Quote di fondi comuni	1.000.000
per riscatto quote fondi comuni d'investimento mobiliare con rilevazione minusvalenza			
Banca c/c ordinario		700.000	
Minusvalenze		300.000	

Esempio di plusvalenze da negoziazione:
 valore di sottoscrizione 1.000.000; valore alla data di cessione 1.200.000;
 importo sul quale spetta il credito d'imposta del 15% = 1.200.000 - 1.000.000 = 200.000;
 prezzo di negoziazione 1.300.000

==/=	a	==/=	
per rilevazione plusvalenze da negoziazione			
Crediti d'imposta		30.000	
Banca c/c ordinario		1.270.000	1.300.000
	a	Quote di fondi comuni	1.000.000
	a	Plusvalenze	300.000

Esempio di minusvalenze da negoziazione:
 valore di sottoscrizione 1.000.000; valore alla data di cessione 700.000;
 prezzo di negoziazione 700.000

==/=	a	Quote di fondi comuni	1.000.000
per rilevazione minusvalenze da negoziazione			
Banca c/c ordinario		700.000	
Minusvalenze		300.000	

ZERO COUPON

Sono titoli senza cedola emessi ad un prezzo inferiore al loro valore nominale; il rendimento è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di emissione (sotto la pari) ed il capitale rimborsato alla scadenza (alla pari). Gli interessi vengono quindi corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza insieme al capitale.

Ne sono esempi: i Bot a 3, 6 e 12 mesi; i Ctz biennali.

Gli scarti di emissione delle obbligazioni zero coupon:

- a) con **scadenza** pari o superiore a 18 mesi;
- b) con **rendimento** annuo lordo all'emissione

(scarto) non superiore del TUS aumentato di 1/3 (2/3 per i titoli negoziati in Italia o collocati con offerta al pubblico);

sono soggetti a ritenuta del **12,50%** determinando il provento tassabile:

- importo maturato alla fine di ciascun anno determinato in regime di capitalizzazione composta *moltiplicato* un coefficiente di rettifica calcolato sulla differenza tra il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta, al tasso di rendimento lordo all'emissione e lo stesso prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento netto all'emissione, poi rapportata all'imposta applicabile sugli interessi e gli altri proventi.

In mancanza anche di uno dei requisiti sub a) e b) la ritenuta sarà del **27%**.

La ritenuta del 12,50% è a **titolo d'acconto di imposta sostitutiva** se gli interessi sono conseguiti su obbligazioni emesse da aziende di credito, enti delle partecipazioni statali e Spa quotate (con attenzione particolare per queste ultime che non vedono applicata alcuna ritenuta sugli interessi se i titoli sono depositati presso un intermediario - lordisti).

Con decreto 30.7.98 il Min. Fin. ha stabilito che nel caso di più acquisti operati dal medesimo soggetto, sullo stesso titolo si assume:

- come data di acquisto la data media ponderata di acquisto;
- come prezzo di acquisto, il prezzo medio ponderato di acquisto.

La nuova disciplina si applica alle obbligazioni zero coupon emesse:

- a partire dall'1.7.98;
- prima dell'1.7.98, con vita residua a tale data superiore a 2 anni, sui proventi che maturano dall'1.7.98.

Dal 2000:

CONTABILIZZAZIONE per i lordisti - All'atto dell'acquisto, che si effettua sotto la pari:

Altri titoli (C.III.5)	a	Banca c/c
------------------------	---	-----------

Alla chiusura dei vari esercizi, ricordando che sia i ricavi che i costi inerenti si rappresentano in bilancio per competenza:

Diversi	a	Proventi finanziari (C.16.c.)
Ratei attivi		
Crediti v/ Erario per r.a.		
per l'importo maturato annualmente		

Alla conclusione, controllando di aver proceduto all'1.1 a ristornare il rateo, con l'incasso del val. nominale:

==/=	a	==/=
Banca		
per l'importo netto incassato		
Credito v/ Erario per r.a.		

GUIDA AL BILANCIO

per la ritenuta

- a Altri titoli del circolante
- a Proventi finanziari

CAMBIALI FINANZIARIE

Sono titoli di credito all'ordine utilizzati dalle imprese per raccogliere mezzi finanziari presso il pubblico o i soci (NB: occorre rispettare la normativa sulla trasparenza della raccolta del risparmio ed il testo unico in materia bancaria). La collocazione può avvenire anche per il tramite di una banca.

Caratteristiche: valore nominale non inferiore a lit. 100.000.000 e durata tra 3 e 12 mesi.

Possono essere emesse da tutte le società di capitali (anche Srl) non finanziarie o finanziarie vigilate (per le società non quotate occorre che l'emittente abbia chiuso gli ultimi tre bilanci in utile e che l'emissione sia garantita almeno per il 50% da soggetti vigilati come le banche).

INTERESSI - Regime della ritenuta - Sono soggetti alla ritenuta del 12,50% (indipendentemente da scadenza e natura del percipiente) interessi e altri proventi derivanti da cambiali finanziarie, a condizione che al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al TUS aumentato di 1/3 (2/3 per titoli negoziati o emessi con offerta al pubblico). Il momento di emissione coincide con la data di approvazione della delibera assembleare o consiliare.

Se gli interessi superano il limite del terzo o due terzi:

- il supero diviene indetraibile per la società emittente;
- si applica la ritenuta del 27% (su tutti gli interessi).

La ritenuta (12,50% o 27%) è a titolo di imposta se gli interessi non sono conseguiti nell'esercizio d'impresa.

Regime del lordo - Non sono assoggettati ad alcuna ritenuta interessi e proventi dovuti da soggetti non residenti, corrisposti ai cosiddetti «lordisti» e cioè società di capitali e di persone, enti commerciali e stabili organizzazioni di società non residenti (che li assoggettano a tassazione ordinaria).

Regime della ritenuta d'ingresso - Le ritenute del 12,50% o 27% sono operate dai sostituti di imposta che intervengono nella riscossione sugli interessi ed altri proventi corrisposti da soggetti non residenti.

Dal 2000: Es.: 1/7 - Emissione di cambiale finanziaria per lit. 1.000.000, interessi lordi lit. 40.000, spese (bancarie, fideiussione, bolli) lit. 20.000.

SCRITTURE DELL'EMITTENTE:
All'emissione:

==/=	
Banca c/c	940.000
Interessi passivi su cambiali finanz. (C17)	40.000
Spese bancarie (C17)	20.000

Al 31 dicembre:

Risconti attivi	
a ==/=	30.000
a Interessi passivi su c.f.	20.000
a Spese bancarie	10.000

Alla scadenza:

Debiti rappresentati da titoli di credito	
a ==/=	1.000.000
a Banca c/c	995.000
a Erario c/ritenute	5.000
Erario c/ritenute	5.000

SCRITTURE DELL'INVESTITORE: Acquisto all'emissione delle cambiali finanziarie:

Cambiali finanziarie (C116)	
a ==/=	1.000.000
a Int. attivi su camb. fin. (C16c)	40.000
a Banca c/c	960.000

VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA

Es: Prezzo di vendita lit. 965.000, interessi lordi maturati dall'emissione lit. 30.000, ritenute sul maturato lit. 3.750, interessi lordi non di competenza lit. 10.000, utile di negoziazione lit. 8.750.

==/=	
Banca c/c	995.000
Interessi attivi su cambiali finanziarie	10.000
Erario c/ritenute	3.750
a Cambiali finanziarie (C116)	1.000.000
a Proventi da altri titoli (C16c)	8.750

DETTENZIONE FINO ALLA SCADENZA: al 31 dicembre:

==/=	
Interessi attivi su c.f.	20.000
Erario c/ritenute da scomputare	2.500
a Risconti passivi	20.000
a Erario c/ritenute	2.500

Alla scadenza:

==/=	
a Cambiali finanziarie	1.000.000
Banca c/c	987.500
Erario c/ritenute	12.500

PLUSVALENZE - Regime ordinario - Le plusvalenze realizzate al di fuori del reddito di impresa mediante cessione o rimborso di cambiali finanziarie:

- sono imponibili ex art. 81 lett. c-ter;

GUIDA AL BILANCIO

- sono compensabili con plus/minusvalenze di partecipazioni non qualificate e di quelle derivabili da quanto previsto alle lettere c-ter, c-quater, c-quinquies dell'art. 81/917;
- devono essere indicate sulla dichiarazione dei redditi;
- si determinano con il criterio di cassa;
- per compravendite frazionate si usa il Lifo;
- sono assoggettate da una imposta sostitutiva del 12,50% da versarsi a cura del cedente.

La *plusvalenza imponibile* è costituita dalla differenza:

- corrispettivo percepito o somma rimborsata nel periodo di imposta (scomputando gli interessi); *meno*
- costo o valore di acquisto (scomputando gli interessi);
- le spese inerenti e/o accessorie con esclusione degli interessi passivi;
- le minusvalenze, anche inerenti a titoli diversi, con esclusione delle partecipazioni qualificate, con possibilità di riporto delle minusvalenze eccedenti fino al quarto esercizio successivo, purché indicate nella dichiarazione dei redditi (dal realizzo all'utilizzo); *moltiplicato*
- l'equalizzatore che è un coefficiente di rettifica da applicarsi quando il periodo intercorrente tra acquisti e cessione è superiore a 12 mesi.

Regime opzionale del risparmio amministrato - Si accede attraverso un rapporto di *custodia e amministrazione* presso una banca o altro soggetto abilitato, che cureranno tutte le incombenze connesse, versamento del 12,50% compreso. Il contribuente non dovrà inserire plusvalenze o minusvalenze nella propria dichiarazione, mantenendo l'anonimato. Tassazione al realizzo.

Regime opzionale del risparmio gestito - Si accede attraverso un incarico di gestione patrimoniale ad una banca, una SIM o altro soggetto abilitato, che cureranno tutte le incombenze connesse compreso il versamento del 12,5%. Il contribuente non dovrà inserire plusvalenze o minusvalenze in dichiarazione mantenendo così l'anonimato. La tassazione avviene alla maturazione (non al realizzo) con il vantaggio di poter compensare minusvalenze con interessi. Inoltre la ritenuta sugli interessi del c/c di appoggio sarà del 12,5% anziché del 27% a condizione che la giacenza del deposito in conto non ecceda il 5% del patrimonio gestito.

TITOLI EMESSI SOTTO LA PARI

I ricavi da imputare a ciascun esercizio sono costituiti dagli interessi e dallo scarto di emissione. Lo scarto concorre a formare il reddito di impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio secondo il principio di competenza; a fine esercizio occorrerà determinare la ritenuta corrispondente (anche se sarà materialmente operata alla scadenza) per scomputarla dall'Irpeg. Se gli interessi sono esenti anche lo scarto è esente.

Es.: Prezzo di emissione '96; rimborso 100; durata 1.7.98-1.7.2001; interesse 4% posticipato; ritenuta di acconto 12,50%. Acquistati nominali lit. 1.000.000 con un esborso di lit. 960.000.

Per la contabilizzazione dello scarto predisporre un prospetto, valido per tutta la durata del titolo (vedi tabella).

CONTABILIZZAZIONE - All'acquisto:

.....		
Altri titoli (C.III.5)	a	Banca c/c	960.000

Alla chiusura degli esercizi 1998, 1999 e 2000 (l'esempio numerico fa riferimento al 31.12.98):

.....		
==/=	a	Proventi finanziari (C.16.c)	20.000
Ratei attivi			17.500
Erario c/ ritenute			2.500
per l'importo maturato degli interessi			

.....		
==/=	a	Proventi finanziari (C.16.c)	6.685
Altri titoli			5.849
Erario c/ ritenute			836
per lo scarto di emissione di competenza			

Alla riscossione degli interessi:

.....		
==/=	a	==/=	37.500
Banca c/c			35.000
Erario c/ ritenute			2.500
	a	Ratei attivi	17.500
	a	Proventi finanziari (Int. attivi)	20.000

Alla scadenza del prestito anoteremo lo scarto di competenza:

.....		
==/=	a	Proventi finanziari	6.649
Altri titoli			5.819
Erario c/ ritenute			830
per lo scarto di emissione di competenza			

TABELLA

ANNO	GG di competenza	SCARTO di comp.	RITEN. di comp.	NETTO
1998	183	6.685	836	5.849
1999	365	13.333	1.667	11.666
2000	365	13.333	1.667	11.666
2001	182	6.649	830	5.819
TOTALE	1.095	40.000	5.000	35.000

GUIDA AL BILANCIO

A questo punto avremo la seguente situazione:
Somma incassata: lit. 1.000.000 - 5.000 = lit. 995.000

Titoli: lit. 960.000 + 5.849 + 11.666 + 11.666 + 5.819 = lit. 995.000

La contabilizzazione del rimborso sarà:

Banca c/c	a	Altri titoli	995.000
-----------	---	--------------	---------

Se all'emissione la società acquirente ha dovuto pagare un rateo di interessi occorrerà registrare l'acquisto in modo diverso.

Es: Prezzo di emissione '96; rateo interessi maturati 1; rimborso 100; durata 1.7.98-1.7.2001; interesse 4%; ritenuta di acconto 12,50%.

Acquistati nominali lit. 1.000.000 con un esborso di lit. 960.000.

==/=	a	==/=	970.000
Altri titoli			960.000
Interessi su titoli			10.000
	a	Banca c/	968.750
	a	Erario c/ ritenute	1.250

Qualora infine l'acquisto non sia fatto al momento dell'emissione del titolo occorrerà tenere conto anche dello scarto di emissione già maturato.

42

Es.: Prezzo di emissione '96; rimborso 100; durata 1.7.97-1.7.2000; interesse 10%; rateo di interessi maturato 1; ritenuta d'acconto 12,50%; prezzo di acquisto alla data del 12.3.98, 99,30 (comprensivo del rateo interessi); nominale lit. 1.000.000; costo di acquisto lit. 993.000.

Scarto di emissione: $(100 - 96) = 4$

Ritenute sullo scarto: $4 \times 12,50\% = 0,50$

Rimborso alla scadenza: $100 - 0,50 = 99,50$

Giorni di durata del titolo: 1.095

Giorni di possesso del titolo: $841 = 294/98, 365/99, 182/2000$

Giorni di possesso dei precedenti proprietari (fino al 12.3.98): 254

R.a. maturata su scarto di emiss. al 12.3.98: $0,50 \times 254 : 1095 = 0,12$

Rimborso al netto delle ritenute maturate al 12.3.98: $100 - 0,12 = 99,88$

Scarto di negoziazione complessivo: $99,88 - 99,30 = 0,58$

Scarto di emissione da maturare: $4 \times 841 : 1095 = 3,07$

Scarto di negoziazione netto: $0,58 - 3,07 = - 2,49$ (Vedi tabella).

La contabilizzazione dell'acquisto sarà:

==/=	a	Banca c/c	993.000
Altri titoli			983.000
Interessi su titoli			10.000

Al 31 dicembre 1998:

==/=	a	Scarto di emissione	10.732
Altri titoli			9.390
Erario c/ ritenuta			1.342

Scarto di negoziazione	a	Altri titoli	8.705
------------------------	---	--------------	-------

Al 31 dicembre 1999:

==/=	a	Scarto di emissione	13.324
Altri titoli			11.658
Erario c/ ritenuta			1.666

Scarto di negoziazione	a	Altri titoli	10.807
------------------------	---	--------------	--------

All'1 luglio 2000:

==/=	a	Scarto di emissione	6.644
Altri titoli			5.814
Erario c/ ritenuta			830

Scarto di negoziazione	a	Altri titoli	5.388
------------------------	---	--------------	-------

Banca c/c	a	Altri titoli (arrotondato alle lit. 1000)	985.000
-----------	---	---	---------

CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA ESTERA

Quando si stipula un contratto che impegni la società a vendere o ad acquistare un bene con copertura a termine in valuta extra UEM (dollaro, Yen, ecc...), bisogna tenere conto e contabilizzare l'utile o perdita generati da tale operazione a causa della differenza di cambio.

Esempio di vendita: Soc. A accetta un ordine

TABELLA

Scarto di emissione maturato/ Scarto di negoziazione maturato	dal 13.03 al 31.12.98	nel 1999	dall' 01.01 al 01.07.2000
$(3,07 : 841 \times 294) \times 1.000.000 : 100$	10.732		
$(3,07 : 841 \times 365) \times 1.000.000 : 100$		13.324	
$(3,07 : 841 \times 182) \times 1.000.000 : 100$			6.644
Ritenuta 12,50%	1.342	1.666	830
Netto	9.390	11.658	5.814
$(2,49 : 841 \times 294) \times 1.000.000 : 100$	8.705		
$(2,49 : 841 \times 365) \times 1.000.000 : 100$		10.807	
$(2,49 : 841 \times 182) \times 1.000.000 : 100$			5.388

GUIDA AL BILANCIO

per una fornitura del valore di \$ 8.000 con data consegna 10.06 al cambio in essere all'accettazione dell'ordine (1.754). Tale ordine è coperto a termine mediante un contratto di pari valore con scadenza 15.06 che prevede un cambio a termine di 1.800.

Il giorno 10.6 la società consegna il bene e rileva un cambio in essere a quella data di 1.770.

a) Registrazione contabile da effettuarsi il giorno di accettazione del contratto per determinare lo sconto o premio sul contratto a termine:

Cambio a termine - cambio del giorno di stipula x valore contratto = (1.800 - 1.754) x 8.000 = 368.000

Ratei attivi	a	Proventi finanziari	368.000
--------------	---	---------------------	---------

b) Registrazione contabile da effettuarsi alla data in cui si consegna il bene:

Valore della fornitura x cambio del giorno = 8.000 x 1.770 = 14.160.000

Crediti verso clienti	a	Merci c/ vendite	14.160.000
-----------------------	---	------------------	------------

c) Registrazioni contabili da effettuarsi alla data di consegna per adeguare il ricavo già registrato alla differenza di cambio tra quella data e quella della stipula del contratto a termine e per chiudere contemporaneamente il rateo mediante adeguamento del credito:

Cambio giorno stipula contratto - cambio data consegna x valore contratto = (1.754 - 1.770) x 8.000 = 128.000

Merci c/ vendite	a	Crediti verso clienti	128.000
------------------	---	-----------------------	---------

Crediti verso clienti	a	Ratei attivi	368.000
-----------------------	---	--------------	---------

Mediante queste operazioni il credito finale verso il cliente aperto in bilancio risulterà essere di lit. 14.400.000, ossia di \$ 8.000 convertiti al cambio garantito di 1.800, mentre il ricavo effettivo della vendita del bene risulterà essere di lit. 14.032.000, ossia di \$ 8.000 al cambio in essere alla data di stipula del contratto di copertura (1.754).

Esempio di acquisto

Soc. A emette un ordine per una fornitura del valore di \$ 5.000 con data consegna 1.12 al cambio in essere all'emissione dell'ordine (1.810). Tale ordine è coperto a termine mediante un contratto di pari valore con scadenza 20.12 che prevede un cambio a termine di 1.860.

Il giorno 1.12 la società riceve il bene e rileva un cambio in essere a quella data di 1.840.

a) Registrazione contabile da effettuarsi il giorno di accettazione del contratto per determinare lo sconto o premio sul contratto a termine:

Cambio a termine - cambio del giorno di stipula x valore contratto = (1.860 - 1.810) x 5.000 = 250.000

Oneri finanziari	a	Ratei passivi	250.000
------------------	---	---------------	---------

b) Registrazione contabile da effettuarsi alla data in cui si riceve il bene:

Valore della fornitura x cambio del giorno = 5.000 x 1.840 = 9.200.000

Merci c/ acquisto	a	Debiti v/ Fornitori	9.200.000
-------------------	---	---------------------	-----------

c) Registrazioni contabili da effettuarsi alla data di ricevimento per adeguare il costo già registrato alla differenza di cambio tra quella data e quella della stipula del contratto a termine e per chiudere contemporaneamente il rateo mediante adeguamento del debito:

Cambio giorno stipula contratto - cambio data consegna x valore contratto = (1810 - 1.840) x 5.000 = 150.000

Debiti v/ Fornitori	a	Merci c/ acquisto	150.000
---------------------	---	-------------------	---------

Ratei passivi	a	Debiti v/ Fornitori	250.000
---------------	---	---------------------	---------

Mediante queste operazioni il debito finale verso il fornitore aperto in bilancio risulterà essere di lit. 9.300.000, ossia di \$ 5.000 convertiti al cambio garantito di 1.860, mentre il costo effettivo d'acquisto del bene risulterà essere di lit. 9.050.000, ossia di \$ 5.000 al cambio in essere alla data di stipula del contratto di copertura (1.810).

RIMANENZE

Artt. 59 / 2426

Lo schema civilistico prevede, alla voce C I dell'attivo di S.P., la suddivisione in 5 sub categorie contraddistinte da un numero arabo e quindi suscettibili di raggruppamento, aggiunte ed adattamenti (art. 2423 ter).

Per una corretta valorizzazione delle rimanenze occorre controllare che i costi di acquisto siano stati esposti al netto di resi, sconti commerciali (non di quelli finanziari che sono oneri finanziari), abbuoni, premi e Iva detraibile, e maggiorati di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili (trasporto, provvigioni, carico e scarico, imposte e tasse, dazi, ecc.). Per una migliore informazione aziendale è opportuno annotare gli oneri accessori in distinti conti da stornare subito dopo con imputazione alla specifica voce di costo.

Es.: La fattura di trasporto per acquisti dovrebbe, a mio avviso, essere registrata prima come Trasporti di acquisto e poi stornata immediatamente al costo cui si riferisce (es. materie prime x). Ciò porta ad una corretta valorizzazione dei beni acquistati e permette di conoscere l'entità del costo dei trasporti.

Qualora sia stato ricevuto un contributo in conto esercizio per «riduzione del prezzo di un bene», la valorizzazione delle rimanenze va fatta al costo netto (costo - contributo).

Le rimanenze da considerare sono quelle che:

- 1) si trovano fisicamente nei magazzini o nei reparti di lavorazione;
- 2) sono in viaggio (per l'acquisto), ma la fattura è già stata registrata;
- 3) sono in viaggio (per l'acquisto), con consegna

franco fornitore (attenzione alle clausole Cif, Fob, ecc.) e la fattura non è ancora registrata; in questo caso occorrerà anche procedere alla contabilizzazione delle fatture da ricevere. Ricordare che ex art. 1510 c.c. il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; da questo momento quindi le merci sono nella disponibilità del compratore. La rm n. 9/1196 dell'1.12.77 afferma che nell'ipotesi in cui ricorrano le circostanze perfezionative del tipo di cessione e quelle inerenti la certezza o l'oggettiva determinabilità del costo, l'imputazione deve essere effettuata nell'esercizio in cui avviene l'imbarco (FOB); nel caso in cui la polizza di carico e le fatture di addebito vengano spedite con le merci, talché il prezzo di queste, comprensivo delle spese di trasporto e del premio di assicurazione sia certo solo all'atto dello sdoganamento, è consentito imputare i relativi costi al periodo di imposta successivo quando la polizza di carico pervenga al compratore, insieme con le merci acquistate, dopo lo spirare del periodo di imposta in cui è avvenuto l'imbarco;

- 4) si trovano presso terzi per lavorazione, magazzino, spedizione, contratti estimatori e simili;
- 5) sono in viaggio per la vendita con consegna non ancora avvenuta (es. con clausola fob).

44

Attenzione, ex art. 75.2: *la consegna allo spedizioniere o al vettore per l'inoltro al compratore rappresenta già ricavo per il venditore e costo per il compratore. Non rientra tra le rimanenze del venditore ma tra quelle del compratore.*

La cessione di prodotti finiti e materie prime che si trovano all'estero vanno fatturate ex art. 7/633 e non danno diritto a plafond.

La valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l'occasione per *verificare che la giacenza fisica corrisponda a quella contabile*, anche se sarebbe opportuno effettuare tali controlli già durante l'anno, sia pure a campione. La verifica può dare origine a quattro possibili risultati:

- a) la consistenza fisica è analoga a quella risultante dalla contabilità di magazzino;
- b) la consistenza fisica dei beni presenta modeste differenze in più e in meno rispetto ai saldi contabili. È consentito compensare le differenze in più e in meno come previsto dalla rm n. 503/238 del 21.9.81;
- c) la consistenza fisica è inferiore a quella contabile; si rischia la contestazione di vendite in evasione. Se la differenza è contenuta entro i limiti dei cali naturali o tecnici (D.M. 13.5.71) basta fare una annotazione contabile; se superiore, per il supero rispetto ai citati limiti, occorre redigere apposito verbale e farsi una fattura a valore normale, con Iva, da annotare solo sul registro delle vendite e tra i ricavi. La fattura avrà come causale: «Per **ammancio** rilevato nella consistenza delle merci rispetto alla scheda contabi-

le giusta verbale redatto in data ...»; il verbale andrà sottoscritto dagli amministratori e dal Collegio sindacale, se esistente (rm 27.5.78 n. 9/884).

- d) la consistenza fisica è superiore a quella contabile; si rischia la contestazione di acquisti in evasione. È consigliabile redigere un apposito verbale sottoscritto da amministratori e sindaci, se esistenti, e far pareggiare poi le schede. Da considerare l'opportunità di un ravvedimento ope-roso. Vedi § Presunzioni.

Beni fungibili: beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto (per una corretta interpretazione v. Cass. sent. n. 5113 del 1977).

Beni infungibili: beni le cui caratteristiche e specificità li rendono specificamente individuabili.

La distinzione è prevista unicamente dal c.c., che enuncia un criterio di valutazione generale all'art. 2426.1 n. 9 ed uno specifico per i beni fungibili all'articolo 2426.1 n. 10. Base di valutazione civilistica dei beni non fungibili è il criterio dei costi specifici. Fiscalmente non è prevista alcuna differenza.

I costi accessori di acquisto (es. trasporti) sono stati correttamente imputati al bene cui si riferiscono?

Il c/ Trasporti di acquisto (o altri) è stato correttamente contabilizzato e imputato?

Sconti ed abbuoni commerciali e finanziari sono stati correttamente imputati?

È stata controllata la rispondenza tra consistenza fisica e contabile?

Sono state corrette le eventuali differenze?

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE (Artt. 59 / 2426)

C.c. art. 2426 n. 9 - Le rimanenze vanno iscritte al costo di acquisto o di produzione o al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

C.c. art. 2426 n. 10 - Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito». Eventuali differenze significative rispetto al valore di mercato vanno indicate in nota integrativa.

C.c. art. 2426.2 - È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

La normativa fiscale all'art. 59 si limita a stabilire un valore minimo; quando non viene effettuata una valutazione a costi specifici, il valore delle rimanenze non deve essere inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato con l'applicazione di uno dei seguenti metodi:

- a) costo di acquisto, con ricorso alla media ponderata;
 - b) Lifo a scatti annuali;
 - c) Lifo continuo;
 - d) Fifo;
 - e) metodo del prezzo al dettaglio;
- se adottati in bilancio per la valutazione delle rimanenze.

Ne consegue che i metodi previsti dal codice civile (costi specifici, Lifo, Fifo, media ponderata) assumono piena valenza fiscale; se invece la valutazione delle rimanenze in bilancio viene effettuata con metodi diversi da quelli ammessi dal c.c., il valore delle giacenze finali non può essere inferiore a quello che si ottiene con il Lifo a scatti annuali.

Se il valore unitario medio dei beni valutato con i metodi sopra esposti (Lifo, Fifo, Media ponderata) risulta superiore al valore di mercato, il valore minimo delle rimanenze si ottiene moltiplicando l'intera quantità di beni per il valore normale, indipendentemente dall'esercizio di formazione. Questo concetto si ritiene applicabile anche in caso di valutazione a costi specifici, anche se non espressamente previsto dal T.u.i.r.

Nella determinazione del valore delle rimanenze non si tiene conto dei costi figurativi (es. lavoro dell'imprenditore) e ciò sia ai fini civilistici che fiscali.

Raggruppamento in categorie omogenee - La valutazione dei beni può essere fatta singolarmente (a costi specifici) o raggruppando i beni in categorie omogenee (eccettuati i prodotti in corso di lavorazione):

- a) per natura, cioè affinità merceologica;
- b) per valore, nel senso che possono appartenere alla stessa categoria beni il cui valore unitario non diverge sensibilmente. La banda di oscillazione entro cui considerare i valori omogenei non è espressamente regolata da alcuna previsione normativa ma può ritenersi equo considerare una percentuale del 20%. Il 20% deve essere inteso come scarto fra il valore minimo e massimo dei beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; per fare un esempio si possono valutare congiuntamente tutti beni il cui valore unitario è compreso fra le 10.000 e le 12.000 lit. e non tra le 8.000 (10.000 - 20%) e 12.000 (10.000 + 20%).

Rettifiche dell'Ufficio - Se l'Ufficio Imposte rettifica le rimanenze variando così il reddito dichiarato, tale rettifica ha effetto anche per gli esercizi successivi (art. 76.6).

Costo di acquisto - Il costo di acquisto, secondo il c.c., è rappresentato dal costo di acquisizione maggiorato degli oneri accessori, cioè dei costi connessi al contratto e dei costi relativi a ricevimento e presa in possesso; in definitiva di tutti i costi che sono necessari per ottenere il bene in condizioni idonee all'uso, con l'aggiunta degli interessi passivi e delle spese generali per la quota ragionevol-

mente imputabile (art. 2426.9). In tal caso **deve** essere espressamente indicato **in nota integrativa** (art. 2427 n. 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio alle rimanenze.

Quanto detto vale anche per il **Fisco** (art. 76), con l'esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Però, se è stata commissionata la costruzione o produzione ad un terzo e sono stati pagati degli acconti, se ci sono beni di lunga esecuzione (compresi magazzinaggio, stagionatura, ecc.) e sono stati pagati anticipi, gli oneri finanziari si possono stratificare nel costo.

Il tutto ridotto dello sconto commerciale; lo sconto finanziario va invece contabilizzato separatamente alla voce C 16 d.

Gli eventuali contributi in c/ esercizio, ottenuti in relazione all'acquisto di scorte, vanno dedotti dal costo di acquisto solo se esiste una correlazione temporale certa tra i costi sostenuti per acquistare le merci e i contributi ricevuti per il loro abbattimento (parere Consob del '96).

Costo di produzione - Civilisticamente comprende i costi direttamente imputabili al prodotto (materie prime, sussidiarie, di consumo, manodopera diretta, energia elettrica, ecc.) nonché i costi indiretti (manodopera indiretta, ammortamenti, ...) con l'aggiunta degli interessi passivi e delle spese generali per la quota ragionevolmente imputabile (art. 2426.9). In tal caso **deve** essere espressamente indicato in **nota integrativa** (art. 2427 n. 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio alle rimanenze.

Quanto detto vale anche per il **Fisco** (art. 76), con l'esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (art. 76.1 lett. b).

Costo medio ponderato - Il costo medio ponderato dei beni risulta dalla divisione del costo complessivo dei beni acquistati o prodotti nell'esercizio, per la loro quantità.

Lifo a scatti - Con il Lifo (ultimo entrato primo uscito) le rimanenze, nel primo esercizio di formazione, sono valutate al costo medio ponderato.

Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto al periodo precedente, il valore delle rimanenze è dato dalla somma delle giacenze iniziali più le maggiori quantità valutate al costo medio ponderato dell'esercizio.

Se invece la quantità è diminuita, il decremento annulla gli incrementi formati nei periodi precedenti, a partire dal più recente.

Il metodo Lifo tende a contrapporre costi correnti (più recenti) a ricavi correnti, valutando il magazzino ai costi più vecchi.

Lifo continuo - Si differenzia dal Lifo a scatti in quanto le regole da quest'ultimo previste si applicano ad ogni acquisto anziché annualmente a fi-

ne esercizio.

Fifo - Con il Fifo (primo entrato primo uscito) si immagina che le uscite dei beni dal magazzino vengano effettuate nello stesso ordine di entrata. Le rimanenze sono perciò rappresentate dai beni di più recente acquisto. La valutazione va quindi effettuata ai prezzi più recenti.

Costo specifico - Ogni singolo bene viene valutato al suo prezzo di acquisto o di produzione. Normalmente si tratta di beni di elevato valore, non fungibili e non raggruppabili in categorie omogenee.

Metodo del prezzo al dettaglio - Utilizzabile solo per gli operatori della grande distribuzione (ipermercati, ...) e per il commercio al minuto (art. 59.7); la valutazione delle rimanenze è fatta sulla base dei ricavi (prezzo di vendita netto Iva) ridotto dell'utile lordo in essi incorporato. In apposito *allegato* da conservare (oppure in Nota integrativa) devono essere illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Valore di mercato - Ex art. 2426 n. 9, il codice civile parla di valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fino al momento dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Da notare che la norma non richiede che la riduzione di valore abbia carattere durevole, ma ritiene sufficiente che, ai fini della svalutazione, la stessa possa avere anche carattere congiunturale dal momento che le rimanenze possono essere produttrici di perdite nel breve periodo. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. La rivalutazione civilistica fa scattare la tassazione.

Per il **Fisco**, se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato secondo il metodo di valutazione applicato, risulta superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio, (es. per obsolescenza, moda, danni, deterioramenti, ...) l'intera quantità delle rimanenze, indipendentemente dal periodo di formazione, si moltiplica per il valore normale (art. 59.4).

Questo «valore minore» attribuito alle rimanenze, costituisce nuovo periodo di formazione per la valutazione Lifo ed è fiscalmente riconosciuto anche negli esercizi successivi, purché non si iscrivano ad un valore superiore in ossequio alle disposizioni civilistiche.

Deroghe alle valutazioni nel c.c. - L'art. 2423.4 consente una deroga all'immodificabilità dei criteri di valutazione (immodificabilità prevista per rendere comparabili i bilanci), se, in casi eccezionali, la valutazione risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

L'art. 2423-bis.2 prevede un'ulteriore deroga in casi eccezionali.

Dalla lettura comparata dei due articoli si ricava:

va:

- a) in entrambe le norme occorre un caso eccezionale;
- b) l'art. 2423 riguarda tutti i principi di redazione del bilancio e quindi anche i criteri di valutazione, l'art. 2423-bis riguarda esclusivamente i criteri di valutazione;
- c) nel caso dell'art. 2423, una volta appurata l'incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta vi è l'obbligo di derogare, nelle previsioni dell'art. 2423-bis la deroga è possibile ma non obbligatoria.

In ogni caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Infine l'art. 2426.2 prevede che è consentito effettuare delle rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie: il valore civile si adegua quindi a quello fiscale.

Mutamento dei criteri di valutazione fiscale - In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi (art. 76.4), il contribuente deve darne comunicazione, mediante raccomandata, all'Ufficio delle Entrate competente. L'omissione non incide sulla validità fiscale del mutamento dei criteri di valutazione, ma comporta solamente l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53.1 n. 4, dpr 600 (PC n. 29; Norma di comportamento n. 130).

Differenze tra c.c. e Tuid - Le maggiori discrasie sono:

- a) **MODIFICABILITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE** - Ex art. 2423-bis tendenzialmente immodificabili; modificabili, salvo l'obbligo di informativa all'Amministrazione finanziaria, per il Fisco ex art. 76.
- b) **SVALUTAZIONE** - Per la svalutazione il c.c. fa riferimento ai prezzi anche successivi alla chiusura dell'esercizio, fino all'assemblea di approvazione del bilancio. È sufficiente che il minor valore abbia carattere congiunturale (vedi «Valore di mercato»). Per il Fisco si ha riguardo all'andamento dei prezzi dell'ultimo mese dell'esercizio.
- c) **RIVALUTAZIONE** - Per il c.c. ex art. 2426 n. 9 il minor valore derivante da una svalutazione non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi; per il Fisco il minore valore attribuito alle rimanenze è fiscalmente riconosciuto anche negli esercizi successivi purché non si iscrivano ad un valore superiore in ossequio alle disposizioni civilistiche (art. 59.4). Se, contrariamente alle norme civilistiche, non si provvede ad operare la rivalutazione, l'A.F. deve attenersi alle risultanze di bilancio verificando unicamente il rispetto del valore minimo fiscale senza entrare nel dettaglio delle valutazioni civilistiche; se, successivamente, viene riconosciuto un falso in bilancio è possibile l'accertamento del maggior reddito (cm n. 73/E del 27/05/94).
- d) **VALORE MINIMO** - La normativa fiscale si

preoccupa soltanto di fissare il valore minimo, ma non vieta valutazioni maggiori; la norma civilistica è invece più rigida e non consente valorizzazioni diverse (né minori né maggiori) rispetto ai metodi di valutazione previsti.

In ogni caso, se civilisticamente viene iscritto in bilancio un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto, il valore avrà anche valenza fiscale (salvo le rivalutazioni da utilizzo disavanzo di fusione o di scissione L. 358 che mantengono valenza esclusivamente civilistica); se invece viene iscritto un valore inferiore occorrerà effettuare una variazione in aumento sull'Unico/RF (salvo il disposto dell'art. 59.3-bis).

- e) **INTERESSI PASSIVI E SPESE GENERALI** - Per l'art. 2428.9 c.c. vanno aggiunti agli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile (ricordare l'annotazione al n. 8 della n.i.), per il Fisco, in linea generale, interessi passivi e spese generali non sono da considerare (fanno eccezione gli immobili rimanenze).
Nei casi in cui sono normativamente imputabili gli interessi passivi vanno addebitati direttamente a commessa; negli altri casi si stratificano a fine esercizio (art. 76).
- f) **VALORE DI MERCATO** - Per il Tuid si considera l'ultimo mese dell'esercizio, per il c.c., fino all'approvazione del bilancio.
- g) **BENI FUNGIBILI E NON** - Il c.c. li tratta diversamente all'art. 2426.1 numeri 9 (che è generale e vale per entrambi) e 10 (solo per i beni fungibili); per il fisco nessuna differenziazione tra fungibili e non.
- h) **RIMANENZE DI SCARSA IMPORTANZA** - L'art. 2426 n. 12 consente l'iscrizione ad un valore costante delle rimanenze continuamente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Fiscalmente non è consentito (vale sempre il limite minimo del Lifo a scatti annuali).

Le differenze espone non generano contrasti insanabili in quanto la norma tributaria riconosce il valore attribuito in bilancio, purché superiore al minimo di cui all'art. 59; da ricordare anche l'art. 2426.2, che riconosce rilevanza civile alle norme fiscali.

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI ACQUISTATI

non fungibili

c.c.: Si valutano al costo d'acquisto (costo specifico) o a valore di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Tuid: Valutazione al costo specifico di acquisto, salvo svalutazione.

fungibili

c.c.: Si valutano al costo di acquisto calcolato a costi specifici oppure con il metodo della media ponderata,

lifo o fifo ovvero al valore di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Tuid: La valutazione base è il lifo (art. 59.2.3) ovvero:

- 1° anno, costo medio ponderato, per ciascuna categoria omogenea per natura e valore;

- anni successivi, per gli incrementi media ponderata per anno di formazione; per i decrementi lifo a scatti.

Le imprese che valutano civilisticamente le rimanenze con la media ponderata, Lifo continuo e Fifo, possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori al lifo annuale a scatti (art. 59.3-bis);

Se il valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese è minore, il valore minimo si determina moltiplicando l'intera quantità di beni per il valore normale;

Se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, la differenza va tassata.

MATERIALI DI CONSUMO

Materiali di consumo comprende voci diverse quali cancelleria, stampati, materiali per la pulizia, pezzi di ricambio di macchinari, materiali per le manutenzioni e riparazioni, per la pubblicità e la propaganda, gasolio per riscaldamento, ecc..

È diffusa la tendenza ad inserire i costi di acquisto dei beni citati tra i costi dell'esercizio senza effettuare il rinvio attraverso la quantificazione e valutazione delle rimanenze. La lettura degli artt. 2424 (contenuto dello stato patrimoniale: C I 1), 2425 (contenuto del conto economico: B 6 e B 11) e 75 (norme generali sui componenti del reddito di impresa) conferma che le materie di consumo dovrebbero essere trattate alla stregua delle materie prime con le quali sono peraltro collegate nelle voci di bilancio.

* Per la valutazione vale quanto detto per le materie prime.

Il costo d'esercizio dei pezzi di ricambio (rimanenze iniziali + acquisti - rimanenze finali) va sommato a quello delle manutenzioni e riparazioni per la deducibilità **entro il limite del 5%**.

PRODOTTI FINITI, BENI IN LAVORAZIONE E SEMILAVORATI - DI PROPRIA PRODUZIONE

non fungibili

c.c.: Si valutano al minore tra il costo di produzione ed il valore di mercato; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Tuid: Valore minimo il costo di produzione o il valore medio dell'ultimo mese; se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, la differenza va tassata.

GUIDA AL BILANCIO

fungibili

c.c.: Minore tra costo di produzione, calcolato a costi specifici oppure con il metodo della media ponderata o lifo o fifo, e valore desunto dall'andamento del mercato; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Tuid: Per ciascuna categoria omogenea per natura e valore, valutazione al lifo a scatti;

- le imprese che valutano civilisticamente le rimanenze col metodo della media ponderata, con il Lifo annuale a scatti o continuo o con il Fifo, possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori (art. 59.3-bis);
- se minore, si può valutare tutto al valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese;
- se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, vale anche fiscalmente.

MERCI (sono normalmente fungibili)

c.c.: Come materie prime.

Tuid: Come materie prime.

Commercianti al minuto: possono usare il metodo del prezzo al dettaglio, determinato depurando il prezzo di vendita, netto Iva, del ricarico. Tale metodo di valutazione, previsto dalla norma fiscale, può essere usato anche civilisticamente ex art. 2426.2, nel rispetto dei principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis).

48

PRODOTTI, MERCI e simili DA NON INDICARE TRA LE RIMANENZE - Merci o prodotti che formano oggetto dell'attività dell'impresa, qualora vengano distolte dalla vendita per essere utilizzate per fiere, esposizioni e simili, non vanno indicate tra le rimanenze ma considerate come spese di pubblicità e propaganda o spese ad utilità pluriennale, in base al criterio funzionale.

SCRITTURE RELATIVE ALLE RIMANENZE

All'1.1 dopo le normali scritture di apertura si girano i conti patrimoniali accesi alle rimanenze (Prodotti finiti, Semilavorati, Materie prime ecc.) nei conti «Variazioni rimanenze prodotti finiti, in corso di lavorazione e semilavorati», «Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»:

.....
Variazioni Materie Prime, a Materie Prime

Al 31.12 in sede di rilevazione del magazzino si farà:

==/== a Variaz. Rimanenze prod. finiti, .. (A 2)

Prodotti in lavorazione

Prodotti finiti

.....
Materie prime, a Variaz. rim. mat. prime, (B 11)

RIMANENZE LIBRARIE

Con riferimento al settore editoriale librario è consentito, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione, valutare le giacenze di libri in misura ridotta rispetto al costo, secondo criteri di svalutazione indicati dal ministero delle finanze con la cm n. 9/995 del '77.

CONFRONTO TRA I SISTEMI DI VALUTAZIONE

(Vedi tabella)

Le differenze sono notevoli (tra il minore ed il maggiore c'è uno scarto del 20% c.); le conseguenze di una errata valutazione delle rimanenze possono quindi essere pesanti (c.c.: falso in bilancio; Tuid: rettifiche fiscali, mancata tenuta della contabilità di magazzino con possibilità di accertamento induttivo).

Se la valutazione civilistica in bilancio è:

- **inferiore a quella minima fiscale** - sulla dichiarazione dei redditi effettuare una variazio-

TABELLA

Data	Quantità		Prezzo		Importo compless.		Giacenza	
	Acq.	Vend.	unitario	Acq.	Vend.	Q.tà	Prezzo	Valore
01.01						100	1.000	100.000
15.01	160		1.100	176.000		260		
20.02		200	1.200		240.000	60		
06.05	150		900	135.000		210		
10.09		60	1.250		75.000	150		
30.10	70		1.300	91.000		220		
11.11		100	1.350		135.000	120		
31.12			1.000					

Valutazione delle rimanenze finali pari a q. 120.

Costo medio ponderato degli acquisti dell'esercizio: $(176.000 + 135.000 + 91.000) : 380 = \text{lit. } 1.058 \text{ il q.}$

Lifo a scatti: $(100 \times 1.000) + (20 \times 1.058) = \text{lit. } 121.160$

Lifo continuo: $(60 \times 1.000) + (60 \times 900) = \text{lit. } 114.000$

Fifo: $(70 \times 1.300) + (50 \times 900) = \text{lit. } 136.000$

Valore di mercato: $(120 \times 1.000) = \text{lit. } 120.000$

ne in aumento;

- **superiore a quella fiscalmente consentita** - non si può effettuare la variazione in diminuzione e rimane acquisita a tassazione.

Sono state impostate le valutazioni con due o più criteri?

È stato variato il criterio di valutazione?

È stata presa nota per darne comunicazione in nota integrativa?

È stata mandata la comunicazione all'Ufficio delle Entrate?

IMBALLAGGI

L'importo degli imballaggi e dei recipienti quando ne sia espressamente pattuito il rimborso alla resa non concorre a formare la base imponibile delle fatture di vendita dei beni che contengono. Nel caso in cui gli imballaggi non vengano restituiti, il contribuente deve provvedere alla loro fatturazione in via autonoma, con assoggettamento ad Iva, emettendo un'unica fattura entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Il D.M. 11.8.75 n. 223 prevede la possibilità, in alternativa all'emissione della fattura nei confronti di ciascun cliente secondo le regole generali, di emettere un'unica fattura riepilogativa, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sempre che sia stato tenuto il Registro degli imballaggi o si sia in grado di seguire le movimentazioni con i documenti di trasporto.

Gli imballaggi, pur rientrando in ogni caso tra i conti di reddito, possono avere natura profondamente diversa:

- 1) **Conto aperto ai costi d'esercizio:** Imballaggi c/ acquisti, c/ rimanenze iniziali, c/ rimanenze finali - il costo degli imballaggi si incorpora nel prezzo della merce venduta come elemento di costo.
- 2) **Conto aperto alle variazioni di esercizio:** Imballaggi c/ acquisti, c/ vendite, c/ rimanenze iniziali, c/ rimanenze finali - fatturato a parte; contabilmente viene trattato come le merci.
- 3) **Conto aperto alle immobilizzazioni:** Imballaggi a rendere - è a tutti gli effetti una immobilizzazione materiale. Es. bottiglie «vuoto a rendere», quota di ammortamento 20%.
Ai fini civilistici dovrebbe essere effettuato uno stanziamento ad apposito fondo rischi basato su elementi oggettivi e documentabili per la parte che si prevede non verrà restituita (ex art. 2423 bis c.c. n. 4).
- 4) Quando l'acquisto viene effettuato con le clausole **lorde per netto, tara per merce, imballaggio gratis**, non è possibile determinarne il costo in quanto lo stesso è già incorporato nel prezzo pagato per l'acquisto della merce.

Per la valutazione delle rimanenze di imballaggi vale quanto esposto per le materie prime.

CONSORZIO CONAI - In base al dlgs 22/97 i produttori e gli utilizzatori di imballaggi si devono

iscrivere al Consorzio nazionale degli imballaggi (Conai). La richiesta di adesione prevede il versamento di una quota di partecipazione il cui importo totale è composto da un importo fisso ed uno variabile.

Tale quota versata dai consorziati (che equivale all'acquisto di quote consortili) all'atto dell'adesione e gli eventuali successivi adeguamenti avevano, secondo una prima impostazione, natura di contributo straordinario (simile all'acquisizione di una partecipazione in una società) e di conseguenza il relativo importo sembrava andasse inserito nell'attivo dello Stato Patrimoniale del consorzio, nel conto «Partecipazione a consorzi» - Sezione B III voce 1 lett. c.

Secondo più recenti interpretazioni, tale quota è da considerarsi una «tassa di iscrizione» senza possibilità di compravendita e/o rimborso e come tale senza «utilità futura». In conseguenza a tali considerazioni, si ritiene sia da considerare costo deducibile nell'esercizio in cui è pagata.

Registrazione del contributo CONAI da parte dell'utilizzatore di imballaggi.

Chi acquista imballaggi dal produttore degli stessi si vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale Conai. Deve essere registrato in aumento del costo degli imballaggi.

Esempio: acquisto di imballaggi dal produttore per lit. 950 oltre a lit. 50 di contributo ambientale. Totale imponibile lit. 1.000, Iva al 20% lit. 200.

Scrittura:

=====	a	Fornitore	1.200
==/=			
Imballaggi c/ Acquisti		1.000	
Iva ns/ Credito		200	

Registrazione del contributo CONAI da parte del produttore di imballaggi.

Chi produce imballaggi evidenzia nella fattura di vendita degli imballaggi o dei materiali di imballaggio il relativo contributo ambientale Conai. Il contributo addebitato verrà classificato tra i ricavi alla voce A1. Entro il giorno 15 di ciascun mese il produttore deve calcolare sulla base delle fatture emesse il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere versati al Conai entro 90 giorni, dopo il ricevimento della relativa fattura.

Tale versamento è da considerarsi costo inerente alla produzione da classificarsi alla voce B7 del conto economico, e dell'importo versato il Conai o i Consorzi di Filiera emetteranno fattura assoggettata ad Iva.

Esempio: vendita di imballaggi all'utilizzatore per lit. 950 oltre a lit. 50 di contributo ambientale. Totale imponibile lit. 1.000, Iva al 20% lit. 200.

=====	a	==/=	1.200
Clients			
		Imballaggi c/Vendite	950
		Contributo Conai (A.1.)	50
		Iva ns/Debito	200

Al momento del ricevimento della fattura dal Co-

GUIDA AL BILANCIO

nai per il contributo ambientale da versare si farà la scrittura:

==/==	a	Fornitore Conai	60
Contributo Conai (B.7)			50
Iva ns/ Credito			10

Al momento del pagamento della fattura si farà la scrittura:

Fornitore Conai	a	Banca c/c	60
-----------------	---	-----------	----

ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, costantemente rinnovate, di scarsa importanza Art. 2426.1 n. 12

C.C.: possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Possono rientrare in questa semplificazione le attrezzature minute.

FISCO: valgono le regole generali, Possono essere iscritte tra le rimanenze ad un valore costante solo se detto valore non è inferiore a quello che si ottiene con il calcolo del Lifo.

50

RESI E RETROVENDITE

Nel caso di restituzione da parte di un cliente di tutti i beni o di parte di essi, regolarmente fatturati dal venditore, occorre tenere presente l'art. 26/633, anche per una corretta quantificazione del magazzino.

Reso entro un anno - Solo il cedente ha diritto di emettere nota di variazione in diminuzione, assoggettata ad Iva; il cedente potrebbe anche limitarsi ad emettere nota di variazione senza il recupero dell'Iva assolta.

Reso dopo un anno, da previsione contrattuale - Il cedente ha gli stessi diritti sopra indicati.

Reso dopo un anno, per accordo sopravvenuto tra le parti - Il cedente non potrà emettere nota di accredito; sarà l'originario compratore che dovrà emettere regolare fattura con Iva.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Infrannuali e ultrannuali Artt. 59.5 / 60 / 2426

L'esecuzione di tali servizi può generare (e la verifica è importante a fine esercizio) due diversi tipi di componenti positivi di reddito:

Ricavi - per le opere o le parti di esse realizzate e consegnate al committente, o per i servizi resi che

configurino prestazioni ultimate, e comunque allorché i corrispettivi siano stati liquidati in via definitiva dal committente stesso.

Rimanenze finali - per le opere o per la parte di esse realizzate e non ancora consegnate al committente, o per i servizi resi che configurano prestazioni non ultimate e, comunque, per tutte le prestazioni i cui corrispettivi non siano stati liquidati in via definitiva.

Cass. Sent. n. 2928 dep. 29.3.96. Nell'ipotesi di appalto avente ad oggetto un'opera o un servizio, concorrono a formare il reddito di esercizio solo i ricavi per corrispettivi degli appalti ultimati nel medesimo periodo. A norma dell'art. 1665 l'appalto può considerarsi ultimato solo dal giorno in cui è, o si considera, intervenuta l'accettazione del committente. Nel caso di appalti ultrannuali la data in cui è ultimato il servizio si identifica con la data di ultimazione della singola partita in cui l'appalto è suddiviso.

CODICE CIVILE - La valutazione dei lavori in corso su ordinazione (infrannuali e ultrannuali) può avvenire in base al criterio del costo di produzione o in alternativa sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza (art. 2426.11). Il requisito della ragionevole certezza richiede la presenza dei seguenti elementi:

- l'esistenza di un contratto scritto, meglio se registrato, dal quale risultino le prestazioni pattuite;
- che il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento (es. a sal) siano chiaramente enunciate;
- che la liquidazione periodica del corrispettivo sia agganciata all'effettivo stato di avanzamento dei lavori;
- la mancanza quanto più possibile di clausole sospensive o risolutive condizionanti le vicende contrattuali.

Se la commessa è in perdita occorre valutare al corrispettivo.

Per la valorizzazione sulla base dei corrispettivi maturati i criteri più seguiti (che devono essere costanti per tutta la durata della commessa ai sensi dell'art. 2423-bis, ma che possono divergere da una commessa ad un'altra) per determinare la % di avanzamento dei lavori sono i seguenti:

- metodo del costo sostenuto - costi effettivamente sostenuti : costi totali stimati x 100 = % sal;
- metodo delle ore lavorate - ore effettive di lavoro : ore di lavoro previste x 100 = % sal;
- metodo delle unità consegnate (per le opere suscettibili di consegne parziali periodiche programmate) - unità effettivamente consegnate : unità totali programmate x 100 = % sal;
- metodo delle misurazioni fisiche - possibile in quelle commesse (es. costruzioni stradali) i cui contratti prevedono un prezzo pattuito in base alla misura del progredire dei lavori.

FISCO - Artt. 59, 60, 76 /917 - La normativa fiscale distingue tra opere e servizi in corso di du-

GUIDA AL BILANCIO

rata infrannuale (max 12 mesi) e ultrannuale (sup. a 12 mesi).

Le **opere e servizi infrannuali** sono valutati a costi specifici come i prodotti in corso di lavorazione.

Per le **opere e i servizi ultrannuali** (C I 3 di s.p. e A3 di c.e.) la valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti e maturati. Le imprese che contabilizzano in bilancio (civilisticamente) le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale al costo, possono richiedere, direttamente o a mezzo raccomandata, all'Ufficio Imposte, l'autorizzazione (che si presume, ex art. 9 dpr 42/88, se l'Ufficio non risponde entro 3 mesi) per la valutazione al costo di tutte le opere o servizi; ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata o sono decorsi i tre mesi. Vista la scarsa frequenza e tempestività con la quale gli Uffici rispondono è necessario presentare l'istanza *entro il 30.9* per avere l'autorizzazione dall'anno in corso (art. 60.5).

Il contribuente (indipendentemente dalla valutazione al costo o al corrispettivo) deve **conservare** un prospetto per ciascuna opera pluriennale, da cui emergono gli elementi di individuazione del contratto e gli elementi esplicativi delle operazioni contabili eseguite (è preferibile compilare il prospetto sulla base del modello indicato nella circ. n. 36 del 22/9/82).

I corrispettivi maturati concorrono come:

- rimanenze finali, per le prestazioni non ultimata e comunque per le prestazioni i cui corrispettivi non sono stati liquidati in via definitiva;
- ricavi di esercizio, per le opere o parti di esse realizzate e consegnate al committente in base a sal.

I corrispettivi pattuiti in valuta estera non Uem si considerano come crediti ai fini dell'accantonamento per rischi di cambio (ex artt. 60.7 e 72), se non ancora riscossi ed anche se non iscritti in bilancio.

DURATA - Per durata si deve intendere il tempo intercorrente tra la data di inizio di esecuzione delle prestazioni e quella della consegna dei lavori o della ultimazione dei servizi entrambi determinati dal contratto. Eventuali sospensioni o proroghe dei termini che dovessero verificarsi in corso d'opera non dovrebbero comportare, di regola, la modifica della durata contrattuale, salva l'ipotesi in cui nel primo anno di esecuzione dei lavori non intervenga un contratto aggiuntivo che modifichi l'originaria durata dell'esecuzione stessa (Le imposte sui redditi - Ed. 1996 - Leo, Monacchi, Schiavo - pag. 1098).

MAGGIORAZIONI DI PREZZO nelle commesse ultrannuali - I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali, maturati con ragionevole certezza (Art. 2426, n. 11). Ai corrispettivi contrattuali si aggiungono le maggiorazioni di prezzo, determinate principalmente in ragione delle variazioni di prezzo registrate da alcuni fattori di produzione; si veda, per esempio, nelle commesse edili il costo della mano d'opera e dei materiali da co-

struzione.

Le maggiorazioni di prezzo, richieste in applicazioni di norme di legge o di contratto e non ancora definitivamente stabilite, concorrono a formare, nell'esercizio di competenza, le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voce A.3 del conto economico); la loro valutazione deve essere fatta secondo prudenza (art. 2423-bis, co. 1, n. 1) limitando l'imputazione all'ammontare la cui manifestazione e quantificazione sia ragionevolmente certa, ancorché non definita.

L'art. 60.2 stabilisce che «le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali», ancorché non definitivamente stabilite, concorrono alla formazione del reddito fiscale «in misura non inferiore al 50%».

OPERE E SERVIZI INFRANNUALI

- Civile: criterio base il costo, opzione al corrispettivo.
- Fiscale: criterio unico, al costo. Se civilisticamente al corrispettivo e questo supera il costo, non si può operare la diminuzione sull'Unico/RF.

OPERE E SERVIZI ULTRANNUALI

C.c.: criterio base il costo, opzione al corrispettivo. **Fisco:** criterio base il corrispettivo, richiesta al costo.

- Es.: Appalto per costruzione di due palazzine uguali; inizio lavori l'1.3.99, consegna prevista il 30.11.01.

Corrispettivo pattuito per entrambe lit. 10.000.

Liquidazione definitiva alla consegna di ogni palazzina lit. 5.000.

Liquidazione provvisoria al tetto pari al 60%.

Situazione al 31.12.2000: palazzina A - consegnata il 15.12.00; palazzina B - al tetto il 20.11.00, stato di avanzamento pari all'80%; costi diretti ed indiretti imputabili lit. 3.300.

Corrispettivo relativo alla prima palazzina: lit. 5.000 = ricavo.

Rimanenze relative alla palazzina B valutate:

- 1) civile - al costo lit. 3.300 (l'utile verrà imputato all'esercizio di ultimazione dei lavori;
- 2) civile - con valutazione al corrispettivo lit. 4.000 (5.000 x 80%)
- 3) fiscale - a lit. 3.300, se c'è l'autorizzazione dell'Ufficio Imposte per la valutazione al costo;
- 4) fiscale - al corrispettivo lit. 4.000 (5.000 x 80%).

*** Contabilmente:

Lavori in corso su ordinazione
stato patrimoniale C I 3

a Variaz. lavori in corso su ordinazione
conto economico A 3

RAPPRESENTAZIONE DELLE RIMANENZE

Le rimanenze compaiono sia nello stato patrimoniale che nel conto economico; tuttavia:

- in S.P. compaiono in valore assoluto riferito a fine esercizio,
- nel C.E. indicano le variazioni avvenute nell'eser-

GUIDA AL BILANCIO

cizio;

- la voce acconti non avendo valenza economica compare solo in S.P.;
- prodotti finiti e merci costituiscono una voce unica in S.P. (C I 4 Prodotti finiti e merci), mentre sono iscritti separatamente (tra loro) e cumulativamente con altri beni nel C.E. (A 2 Prodotti finiti - B 11 merci).

Stato patrimoniale	Conto economico	Voci
C 11	B 11	Materie prime e sussidiarie, Semilav. acquistati, Mat. di consumo
C 14	B 11	Merchi
C 14	A 2	Prodotti finiti
C 12	A 2	Prodotti in lavorazione, Semilavorati in produzione
C 13	A 3	Lavorazioni su ordinazione
C 15	—	Acconti

INTERESSI PASSIVI E VALUTAZIONI

(Vedi tabella)

- 1) **IMMOBILIZZAZIONI** - Art. 2426.1 n. 1 - «Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione... Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi». Il c.c. prevede la capitalizzazione solo nell'ipotesi di produzione delle immobilizzazioni e non per l'acquisto e con il limite della riferibilità degli interessi alla produzione del bene, al valore d'uso dello stesso e dal confronto con il prezzo di acquisto desumibile dal mercato. L'iscrizione presuppone che ci sia una giustificazione logica (es. durata, finanziamento specifico) sempre nel rispetto del principio della prudenza. Il valore del bene, aumentato degli interessi,

non deve superare il valore di mercato.

- 2) **IMMOBILIZZAZIONI** - Art. 76.1 lett. b - «si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione (fino alla chiusura dell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione: C. Min. Fin. n. 73/E/430 del 27.5.94) e per la quota ragionevolmente imputabile, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati in bilancio ad incremento del costo. La patrimonializzazione è una facoltà.
- 3) **MERCI** - Art. 2426.1 n.9 - «Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il n. 1), ...». Se la costruzione o produzione del bene è stata commissionata ad un terzo e sono stati pagati degli acconti, se ci sono beni di lunga esecuzione interna (edilizia, cantieristica, ma anche magazzino, stagionatura, invecchiamento, ecc.), gli oneri finanziari si possono stratificare nel costo. In ogni caso il valore del bene, aumentato degli interessi, non può superare il valore di mercato.
- 4) **MERCI** - Art. 76.1 lett. b - «... per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione, a condizione che siano imputati in bilancio ad incremento del costo».

52

TABELLA

Descrizione	C.C.	Tuid	
Immobilizzazioni materiali acquistate	non si capitalizzano	1 7	no / si capitalizzano 2 7
Immobilizzazioni immateriali acquistate	non si capitalizzano	1 7	no / si capitalizzano 2 7
Immobilizz. materiali costruite in economia	si possono	1 5	si capitalizzano 2 6
Immobilizz. immater. costruite in economia	si possono	1 5	si capitalizzano 2 6
Immobili patrimonio costruiti in economia	si possono	3 5	si capitalizzano 4
Immobili patrimonio acquistati	si possono	3 5	si capitalizzano 4
Immobili merci costruiti - rimanenze	si possono	3 5	si capitalizzano 4
Immobili merci acquistati - rimanenze	si possono	3 5	si capitalizzano 4
Lavorazioni in corso infrannuali	si possono	3 5 8	si capitalizzano 9
Lavorazioni in corso ultrannuali	si possono	3 5 8	no / si capitalizzano 10
Materie prime, sussidiarie - rimanenze	si possono	3 5	non si capitalizzano 4
Materiali di consumo - rimanenze	si possono	3 5	non si capitalizzano 4
Merchi - rimanenze	si possono	3 5	non si capitalizzano 4
Prodotti finiti - rimanenze	si possono	3 5	non si capitalizzano 4
Semilavorati e prodotti in lav. - rimanenze	si possono	3 5	non si capitalizzano 4

Le istruzioni a Unico 99 affermano che la patrimonializzazione è una facoltà.

- 5) Fino al momento in cui il bene è pronto per l'uso.
- 6) Fino al momento dell'entrata in funzione.
- 7) La normativa tributaria consente la capitalizzazione degli interessi sia per produzione che per l'acquisizione di beni strumentali; il c.c. la ammette solo per la produzione.
- 8) OPERE E SERVIZI (Art. 2426 nn. 9 e 10) - La valutazione delle opere e servizi in corso su ordinazione può avvenire in base al criterio del costo di produzione (con possibilità di imputare gli interessi passivi specifici) o in alternativa sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza.
- 9) OPERE E SERVIZI INFRANNUALI (art. 59.5) - Secondo i principi contabili dei Dott. Comm. gli interessi passivi non devono essere considerati tra i costi delle commesse infrannuali.
- 10) OPERE E SERVIZI ULTRANNUALI (art. 60) - In caso di valutazione al costo, possono essere imputati gli interessi che si riferiscono a somme utilizzate per l'esercizio dell'opera (imputazione a commessa).

Capitalizzazione interessi passivi e interessi attivi esenti. La cm n. 73/E/430 del 27.5.94 precisa che gli interessi passivi che dal bilancio non risultano imputati ad incremento dei beni strumentali ex art. 76, sono deducibili ai sensi dell'art. 63; il che equivale ad affermare che l'ammontare degli interessi patrimonializzato non incontra i limiti di deducibilità previsti dall'art. 63.

NOTA INTEGRATIVA - L'art. 2427 punto 8 prevede che nella nota integrativa sia obbligatoriamente indicato l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale **distintamente** per ogni voce.

Le differenze esposte non generano contrasti insanabili in quanto la norma tributaria riconosce il valore attribuito in bilancio, purché superiore al minimo di cui all'art. 59; da ricordare anche l'art. 2426.2 che riconosce rilevanza civile alle norme fiscali.

PRESUNZIONE DI CESSIONE E D'ACQUISTO/DISTRUZIONE/ DISMISSIONE

Durante l'esercizio sono stati distrutti beni strumentali o di magazzino o sono stati trasformati in beni d'altro tipo e di più modesto valore economico?

Sono state preventivamente spedite raccoman-

date a.r. all'Ufficio Imposte, all'Ufficio Iva e alla G.d.F.?

I cespiti distrutti sono stati tolti dal Registro beni ammortizzabili?

In contabilità si è proceduto allo storno del bene e del fondo con evidenziazione della minusvalenza ex art. 66/917 (se il bene non era già completamente ammortizzato)?

PRESUNZIONE DI CESSIONE - L'art. 53/633 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni. Per luoghi si intendono: sedi, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi e mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.

Le presunzioni riguardano sia i beni alla cui produzione o scambio è rivolta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.

La **disponibilità dei luoghi** in cui l'impresa opera deve risultare da:

- iscrizione nel Registro delle imprese o altro Pubblico registro;
- dichiarazione all'Ufficio Iva di inizio o variazione dell'attività, precedenti al trasferimento dei beni;
- altro documento (es. di trasporto) con annotazione in apposito registro ex art. 39/633

La **disponibilità dei mezzi** di trasporto può risultare alternativamente da:

- annotazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- contratto di leasing, noleggio, comodato, ecc. annotati nelle scritture contabili.

Per evitare la presunzione per i beni che si trovano presso i **rappresentanti**, il rapporto di rappresentanza deve alternativamente risultare da:

- atto pubblico;
- scrittura privata registrata;
- lettera annotata presso l'Ufficio Iva in data anteriore al passaggio dei beni;
- comunicazione effettuata all'Ufficio Iva ex art. 35/633, in data anteriore al passaggio dei beni.

La **presunzione NON OPERA** se viene dimostrato che i beni sono stati:

- a) impiegati per la produzione;
- b) consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato, contratto di trasporto, ecc. (tutti i casi in cui non vi è passaggio della proprietà);
- c) venduti o esportati;
- d) perduti o distrutti.

a) **IMPIEGO DEI BENI NELLA PRODUZIONE**
Non è previsto alcun adempimento particolare; sono quindi sufficienti tutti i mezzi con riferimento agli articoli 2697 e seguenti c.c..

b) **CONSEGNA DEI BENI A TERZI A TITOLO NON TRASLATIVO**

Deve risultare alternativamente da:

- libro giornale, altro libro tenuto a norma del c.c., apposito registro tenuto ex art. 39/633 o atto registrato presso l'Ufficio del Registro,

dai quali devono risultare natura, qualità e quantità dei beni nonché causale del trasferimento;

- documento di trasporto contenente la relativa causale;
- annotazione su registro Iva con indicazione anche del soggetto destinatario.

c) CESSIONE DEI BENI

Per superare la presunzione nella **vendita di beni a stock** (ad es. per merce fuori moda) occorre conservare, oltre alla fattura, anche il Ddt con natura e quantità dei beni sottoscritto per ricevimento, dal cessionario; il cedente sull'esemplare in suo possesso deve indicare il costo di acquisto o produzione dei beni ceduti. Per la **cessione gratuita** di beni ad associazioni o fondazioni riconosciute aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus la presunzione non opera se comprovata da tutti i seguenti documenti:

- comunicazione scritta (su apposito modulo) da parte del cedente all'Ufficio IIDD e al Comando della G.d.F. con indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale e del costo dei beni, da inviarsi almeno 5 giorni prima della consegna (può mancare se l'importo non supera 10 milioni);
- documento di trasporto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'ente, che attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti e la corrispondenza con il documento di trasporto.

d) PERDITA O DISTRUZIONE DEI BENI

PERDITA dei beni per eventi fortuiti o accidentali (furto, ecc...). Deve essere provata da:

- idonea documentazione di un organo della P.A. (es. denuncia ai carabinieri) o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti il verificarsi dell'evento, la natura, qualità e quantità dei beni perduti ed il relativo valore (al costo); e
- comunicazione scritta (su apposito modello) da inviarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla conoscenza, all'Ufficio delle Imposte Dirette e al Comando della G.d.F. di competenza.

DISTRUZIONE dei beni o **TRASFORMAZIONE** in beni di altro tipo e più modesto valore. La presunzione di cessione è superata con:

- 1) **Comunicazione scritta** (su apposito modello, che deve pervenire almeno 5 giorni prima) all'Ufficio delle Entrate (o IIDD) e al Comando della G.d.F. competenti contenente luogo, data e ora in cui verranno realizzate le operazioni; le modalità di distruzione o trasformazione; natura, qualità e quantità dei beni; costo dei beni da distruggere o trasformare e valore ottenibile dalla distruzione o trasformazione.

Tale comunicazione non è obbligatoria se il costo dei beni distrutti o trasformati *non supera 10 milioni* o se la distruzione è disposta dalla Pubblica Amministrazione.

- 2) **Redazione di un verbale** compilato dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria o dai militari della G.d.F. o dal notaio che hanno presenziato (non il Collegio sindacale). Se il costo dei beni distrutti o trasformati *non supera 10 milioni* è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- 3) **Documento di trasporto** per i beni ceduti che risultano dalla distruzione o trasformazione.

L'impresa che consegna i beni da eliminare a terzi autorizzati (es. rottamai) o a istituzioni volontaristiche e di beneficenza (es. Parrocchie) deve emettere Ddt per dimostrare la destinazione dei beni. La fattura deve essere emessa come bene (es. tornio vecchio) e quindi va assoggettata ad Iva; se viene emessa come rottame (senza Iva, art. 74/633) occorre prima seguire la procedura della comunicazione e/o del verbale.

Con cm n. 241 del 19.10.98 il Min. Fin. ha sollecitato Uffici Finanziari e Guardia di Finanza a presenziare sempre alle operazioni di distruzione o trasformazione.

Se si distruggono volontariamente beni senza rispettare la procedura richiesta, si ricade nella presunzione di cessione in evasione II.DD. ed IVA.

Se si distrugge un bene ammortizzabile, non completamente ammortizzato ma già uscito dal processo produttivo in precedenti esercizi, ed in quella occasione non era stata rilevata la perdita, non si può più detrarre fiscalmente il costo residuo da ammortizzare.

Per lo smaltimento di merci o attrezzature, tossici o nocivi, che devono essere consegnati a ditte specializzate, la bolla di accompagnamento con appropriata descrizione è sufficiente a vincere la presunzione (Ris. 18.2.92 n. 500115).

DISTRUZIONI RICORRENTI - La procedura indicata è prevista per le distruzioni di beni effettuate «in via eccezionale»; nel caso di «distruzioni ricorrenti per alterazione naturale» del bene (es. verdura, piccola attrezzatura come cacciavite, sfondi usuali, cali naturali, ecc.) non vi è alcun obbligo di comunicazione (cm 29.9.1988 n. 23/9/012).

ASPETTI CONTABILI

- 1) **Distruzione di merci**: non dovrà essere fatta alcuna rilevazione contabile in quanto si riflette automaticamente sul risultato economico per effetto di un minor valore delle rimanenze. Dovrà essere annotata nella contabilità di magazzino (se tenuta).
- 2) **Eliminazione di beni strumentali** completamente ammortizzati: non dovrà essere fatta alcuna rilevazione contabile, se il fondo era già stato stornato dal costo, altrimenti dovrà effettuarsi l'annotazione di storno, con aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili.

3) Eliminazione di beni strumentali non completamente ammortizzati; per annotare l'eliminazione:

Conto economico

Dare: E 21 Oneri straordinari
opp.
B 10 c Svalutazioni delle immobilizzazioni

Stato patrimoniale

Avere: B II 2 Impianti e macchinari o altro

PRESUNZIONE DI ACQUISTO – I beni che si trovano nei luoghi in cui l'impresa svolge l'attività si presumono acquistati in evasione d'imposta salvo che non si dimostri di averli legalmente ricevuti con:

- fattura;
- ricevuta fiscale, integrata con i dati identificativi del cliente, o scontrino fiscale che deve contenere gli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e il codice fiscale dell'acquirente o committente;
- documento di trasporto.

In mancanza di detti documenti la presunzione può essere vinta da apposita annotazione, alternativamente:

- su libro giornale, altro libro tenuto a norma del c.c., apposito registro tenuto ex art. 39/633 o atto registrato presso l'Ufficio del Registro, dai quali devono risultare natura, qualità e quantità dei beni nonché causale del trasferimento;
- su apposito registro Iva, tenuto e conservato a norma dell'art. 39/633;
- su registro degli acquisti.

SUPERAMENTO DELLE PRESUNZIONI

Con sent. 4.4.00 la Cassazione Sez. V ha stabilito che le condizioni previste dall'art. 53/633 costituiscono soltanto delle possibili circostanze limitative della operatività della presunzione di cessione o di acquisto e non già le uniche, con la conseguenza che è sempre possibile al contribuente offrire la prova con altre circostanze atte a vincere la presunzione in questione.

DIFFERENZE QUANTITATIVE che risultano dal raffronto tra scritture di magazzino e documentazione obbligatoria emessa o ricevuta e la consistenza delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto nel periodo di imposta oggetto del controllo.

CHECK LIST SULLE RIMANENZE

- 1) Le rimanenze sono correttamente classificate in: - materie prime, sussidiarie e di consumo - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - lavori in corso su ordinazione - prodotti finiti - merci - acconti?
- 2) Sono stati considerati gli imballaggi?
Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati e prodotti finiti.
- 3) Le rimanenze sono state correttamente iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero

al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, se minore? Specificare il criterio usato per la valutazione del costo di acquisto (lifo, fifo, media ponderata).

- 4) Indicare il criterio adottato per individuare il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
- 5) Ci sono svalutazioni causate dal venir meno di precedenti rivalutazioni rispetto al costo di acquisto?
- 6) Le riprese di valore effettuate nell'esercizio si fondano su presupposti adeguati?
- 7) Al costo di acquisto sono stati aggiunti i costi accessori?
- 8) Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto?
- 9) Indicare quali sono gli 'altri costi computati nel costo di produzione.
- 10) Sono stati considerati per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto?
- 11) Sono relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato?
- 12) Ci sono oneri finanziari imputati alle rimanenze? Se sì, sono indicati in nota integrativa?
- 13) È stata rispettata la norma che vieta di computare nel costo di produzione i costi di distribuzione?
- 14) Ai fini della contabilizzazione delle rimanenze di beni fungibili è stato adottato uno dei metodi di determinazione del costo di cui all'art. 2426 C.C: n. 10 (media ponderata, fifo, lifo)?
- 15) È evidenziato in Nota integrativa?
- 16) Il metodo scelto è applicato correttamente?
- 17) Merci in viaggio (da ricomprendere nelle voci corrispondenti): il diritto di proprietà è già stabilito entro fine esercizio anche se le merci sono in viaggio? Se sì, procedere alla loro valutazione con normali criteri. In caso di clausole di gradimento si possono accantonare appositi fondi rischi. Valutare se è necessario / opportuno movimentare i conti d'ordine.
- 18) Ci sono giacenze finali presso terzi (laboratori esterni, clienti per visione ecc.)? Sono compresi nelle rispettive categorie e indicati nei conti d'ordine?

Lavori in corso su ordinazione.

- 19) Opere e servizi in corso su ordinazione sono stati divisi in infrannuali e ultrannuali?
 - 20) Le opere ed i servizi infrannuali sono stati valutati a costi specifici come i prodotti in corso di lavorazione?
 - 21) Le opere ed i servizi ultrannuali sono stati valutati al corrispettivo o è stata fatta opzione per il costo?
 - 22) Gli stati di avanzamento lavori sono stati imputati a ricavo (non entrano nelle rimanenze)?
- Nota integrativa**
- 23) È stato rispettato il principio della costanza dei criteri di valutazione?
 - 24) Eventuali differenze, rispetto al criterio precedentemente adottato, sono annotate in nota integrativa? Sono state indicate le influenze sul conto economico? Il cambiamento del cri-

- terio di valutazione è possibile sono in casi eccezionali e va comunicato all'Ufficio imposte.
- 25) Sono indicati nella n.i. i criteri applicati nelle valutazioni e nelle rettifiche di valore delle rimanenze?
- 26) Nella n.i. sono adeguatamente commentate le variazioni delle voci di stato patrimoniale relative alle rimanenze?
- 27) È indicato nella nota integrativa l'ammontare degli **oneri finanziari imputati** nell'esercizio delle rimanenze, distintamente per ogni voce?

PARTECIPAZIONI E TITOLI

B III - C III

Artt. 53 / 54.4 / 59 / 61 / 66.1-bis e ter / 66.5 / 2359 / 2426

Le partecipazioni possono essere iscritte, indipendentemente dal criterio di valutazione adottato, tra le attività immobilizzate (B III) o tra l'attivo circolante (C III), a seconda della loro destinazione durevole o temporanea.

La cessione di partecipazioni genera:

- civilisticamente - plusvalenze o minusvalenze;
- fiscalmente - plusvalenze o minusvalenze se sono iscritte tra le immobilizzazioni, ricavi se iscritte nel capitale circolante.

56

Le minusvalenze sono fiscalmente deducibili nell'esercizio di realizzo mentre le plusvalenze possono essere, o interamente imputate all'esercizio di realizzo o frazionate in non più di cinque esercizi (art. 54.4). Per la rateizzazione occorre che le immobilizzazioni finanziarie siano iscritte come tali negli ultimi tre bilanci.

Per i bilanci delle *società di persone* (importanti nei casi di trasformazione) la qualifica di immobilizzazioni finanziarie è valida (e quindi dà diritto alla rateizzazione) se emerge in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Passaggio da circolante a immobilizzazioni e viceversa: secondo la Consob è opportuna una delibera consiliare; occorre analizzare eventuali conseguenze fiscali per le possibili diverse modalità di valutazione.

IVA - La cessione di partecipazioni è soggetta a fatturazione ex art. 10.1 n. 4; concorrono a formare il volume di affari ma non provocano pro rata.

ASPETTI CIVILISTICI

Per la valutazione delle partecipazioni, sotto l'ASPETTO CIVILISTICO, occorre innanzitutto fare riferimento all'art. 2426 c.c. che distingue le partecipazioni tra:

- partecipazioni facenti parte delle immobilizzazioni, quelle destinate a permanere durevolmente nel patrimonio e quelle di cui all'art. 2324-bis 2^a c. (nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la

- società ha azioni quotate in borsa);
- partecipazioni facenti parte del capitale circolante, se destinate ad essere cedute nel breve periodo.

Parlando di partecipazioni è necessario ricordare l'art. 2359 c.c.:

SOCIETÀ CONTROLLATE ex art. 2359.1 - Il **controllo** può essere:

- 1) **di diritto** - maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (50% + 1);
- 2) **di fatto** - voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) **contrattuale** - influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Art. 2359.2: ai fini dei numeri 1 e 2 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Non rilevano le partecipazioni senza diritto di voto ed i diritti di voto da usufrutto.

SOCIETÀ COLLEGATE ex art. 2359.3 - Il collegamento si ha quando la società esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria dispone di almeno il 20% dei voti, nelle società non quotate o 10% nelle quotate. Non rileva quando l'influenza dipenda da accordi contrattuali o da usufrutto.

Nello **Stato patrimoniale** le partecipazioni possono trovarsi tra - le immobilizzazioni o - il capitale circolante.

Nel **Conto economico** vengono espone minusvalenze, plusvalenze, utili o perdite derivanti dalla compravendita delle partecipazioni nonché i frutti delle stesse (ed eventualmente il credito di imposta) oltre alle eventuali rivalutazioni e svalutazioni.

Nella **Nota integrativa** devono essere riportati numerosi e complessi dati relativi alle partecipazioni esistenti ed alle varie movimentazioni.

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI classificate tra le immobilizzazioni: art. 2426 c.c. n. 4)

Art. 2426 n.1 - Le immobilizzazioni (quindi anche quelle finanziarie) sono iscritte al costo di acquisto maggiorato dei costi accessori.

Art. 2426 n. 4 - «... le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, POSSONO essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio di cui al n. 1 (costo di acquisto più costi accessori), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indi-

cati negli artt. 2423 (Redazione del bilancio) e 2423-bis (Principi di redazione del bilancio)».

CRITERIO BASE DI VALUTAZIONE: costo di acquisto + oneri accessori (fissato bollato, spese di acquisto, intermediazione, studi di fattibilità, ecc.; non è possibile la capitalizzazione degli interessi passivi).

Se gli amministratori ritengono che la partecipazione sia di valore inferiore, in modo durevole, devono procedere alla svalutazione (contropartita di c.e.: D 19 lett. a = Svalutazione di partecipazioni).

Qualora i motivi che hanno condotto alla svalutazione vengano meno gli amministratori devono ripristinare, in tutto o in parte, il valore originario (contropartita di c.e.: D 18 lett. a = Rivalutazione di partecipazioni). Il costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori costituisce il valore massimo di iscrizione in bilancio.

CRITERIO ALTERNATIVO: metodo del **patrimonio netto**, possibile solo per (devono coesistere entrambe le ipotesi) partecipazioni in imprese controllate o collegate costituenti immobilizzazioni.

Valutazione col metodo del patrimonio netto

Il patrimonio netto è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato della partecipata (anno precedente o approvato da poco ma prima dell'approvazione del bilancio della partecipante);

si deducono:

- i dividendi di cui la partecipata ha già deliberato la distribuzione, in quanto essi rappresentano un debito per la partecipata ed un credito per la partecipante;
- si effettuano le rettifiche:
- richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato;
- necessarie per il rispetto della norma generale (art. 2423: rappresentazione veritiera e corretta);
- necessarie per il rispetto dei principi generali di valutazione (art. 2423-bis: Principi di redazione del bilancio).

Al risultato così ottenuto si apportano delle rettifiche extracontabili di origine reddituale:

- maggiori ammortamenti calcolati sul valore corrente dei beni;
- ammortamento dell'avviamento;
- l'eliminazione o il ripristino dei margini lordi sulle operazioni tra partecipante e partecipata.

Il reddito conseguito dalla partecipata provoca una variazione del suo patrimonio, variazione che deve essere iscritta:

- se incrementativa, al netto degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione, in una apposita riserva;
- se decrementativa, tra i componenti negativi di reddito, salvo per quella parte che può essere compensata con l'eventuale riserva precedentemente costituita in caso di utili non distribuiti.

Quando la partecipazione è **iscritta per la prima volta** in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.

Le variazioni incrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modificazione del valore della partecipazione sono rappresentate da:

- utili accantonati a riserva;
- rivalutazione del capitale;
- contributi in conto capitale;
- avanzi di fusione.

Le variazioni decrementative del patrimonio netto della partecipata che provocano una modificazione del valore della partecipazione sono rappresentate dalle perdite di esercizio.

Le variazioni che non devono essere prese in considerazione in quanto sono già state imputate (nel momento della loro manifestazione) ad incremento o decremento della partecipazione:

- versamenti soci;
- versamenti soci per il reintegro delle perdite;
- rimborsi del capitale.

Il metodo del patrimonio netto può essere utilizzato per nascondere perdite di esercizio.

La valutazione con il metodo del patrimonio netto è limitata alle partecipazioni in imprese controllate o collegate costituenti immobilizzazioni e

- può essere limitata solo ad alcune partecipazioni (in imprese controllate o collegate);
- è facoltativa.

CRITERIO IN DEROGA: Nel caso in cui la valutazione effettuata con l'utilizzo di uno dei due citati metodi fosse palesemente e significativamente errata, in eccesso o in difetto, occorre (ex artt. 2423 e 2423-bis) obbligatoriamente procedere alla valutazione in deroga: al prezzo del mercato.

In qualsiasi caso di deroga o di variazione di un criterio di valutazione rispetto a quello adottato nei precedenti esercizi, le motivazioni in merito vanno spiegate nella nota integrativa nella quale devono essere evidenziati l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e gli effetti che ne derivano sul risultato economico.

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile (art. 2423, 4^a c.). Nulla stabilisce la legge in caso di mi-

nusvalenze.

INQUINAMENTO FISCALE DEL BILANCIO:
L'art. 2426.2 dispone che «... È consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie». Le conseguenze di quanto affermato sono:

- è riconosciuta totale valenza anche ai fini civilistici ad una svalutazione derivante dalla applicazione dei criteri fiscali di valutazione;
- non è obbligatorio il ripristino di valore della partecipazione qualora la stessa sia stata svalutata ai puri fini fiscali in mancanza di una riduzione durevole;
- è obbligatorio indicare in Nota integrativa le motivazioni della valutazione (art. 2427 n. 14).

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: classificate fra il capitale circolante: art. 2426 c.c. n. 9)

Art. 2426 n. 9 - I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti:

- al costo di acquisto più oneri accessori, ovvero
- al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Criterio base il valore minore tra:

- costo di acquisto;
- valore di mercato.

TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI VALUTAZIONE

Nel caso che la variazione del criterio di valutazione comporti il sorgere di una PLUSVALENZA, questa, calcolata nel rispetto del principio della prudenza, deve essere accantonata in apposita riserva non distribuibile:

- ai sensi dell'art. 2423 c.c., se derivante dall'applicazione dell'obbligo di deroga;
- ai sensi dell'art. 2426 punto 4, se derivanti dall'applicazione per la prima volta del criterio del patrimonio netto.

Nel caso in cui l'adozione di un differente criterio di valutazione comporti il sorgere di una MINUSVALENZA, questa deve essere prudentemente imputata tra i componenti negativi di reddito. Se alla cessione la minusvalenza non dovesse verificarsi o si verificasse in misura inferiore, si registrerà una plusvalenza di cessione.

L'obiettivo di questa procedura è quello di rispettare il principio della prudenza per cui si rilevano in ogni caso le perdite potenzialmente maturate anche se non ancora effettivamente realizzate.

ASPETTI FISCALI

Ai fini fiscali la valutazione delle partecipazioni è prevista dall'art. 61/917 ed è uguale per partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni e nell'attivo circolante.

Il costo fiscalmente riconosciuto è determinato dalla somma algebrica tra:

- + costo di acquisto
- + oneri accessori
- + versamenti in conto capitale o a fondo perduto
- + rinuncia a crediti da finanziamenti o commerciali
- precedenti svalutazioni.

Per la valutazione delle partecipazioni si rendono applicabili:

- il principio del **valore minimo fiscale** (art. 59, c. 1);
- la regola del raggruppamento in **categorie omogenee** (art. 59, c. 1) mediante il duplice riferimento all'identità del soggetto emittente e all'uguaglianza delle caratteristiche dei titoli. Per caratteristiche dei titoli devono intendersi il diritto di voto, al dividendo ed alla partecipazione alle quote di patrimonio in caso di liquidazione della società. Devono perciò essere considerate distintamente le azioni ordinarie, privilegiate, postergate, di risparmio, ecc.;
- il metodo del **costo medio ponderato** per esercizio di formazione (art. 59.2.3);
- il criterio del **Lifo** a scatti annuali, nel caso di diminuzione delle quantità (art. 59, seconda parte del c. 3); pertanto, in caso di vendita si assumono per realizzati i titoli della stessa categoria entrati per ultimi rispetto alla data di chiusura dell'esercizio (LIFO a scatti annuali) e non rispetto alla data di vendita (LIFO continuo);
- il corrispettivo del **valore normale** (art. 59.4) da determinarsi con i criteri propri previsti dall'art. 61.3, che può essere mantenuto anche negli esercizi successivi purché in bilancio non sia iscritto un valore superiore.

VALUTAZIONE delle PARTECIPAZIONI QUOTATE – Per la determinazione del valore da

confrontare con il costo, per determinare l'eventuale svalutazione, occorre fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati:

- nei 6 mesi precedenti la chiusura, per le partecipazioni immobilizzate (art. 66.1-bis);
- nell'ultimo mese dell'esercizio, per le partecipazioni del circolante (art. 61.3 lett. a).

VALUTAZIONE delle PARTECIPAZIONI NON QUOTATE – art. 61.3 lett. b) - Il **valore minimo** delle partecipazioni si determina

riducendo il costo fiscalmente riconosciuto in misura proporzionalmente corrispondente alla diminuzione patrimoniale risultante dal confronto fra:

ultimo bilancio regolarmente approvato prima della data di acquisto

In caso di acquisti in tempi diversi occorrerà fare riferimento a distinti bilanci.

In caso di sottoscrizione alla costituzione, si tiene conto del capitale sociale iniziale (rm 9/391-79).

Quando la perdita azzerà il capitale sociale la ricostituzione costituisce nuovo periodo di riferi-

mento.

il più recente tra i due seguenti documenti:

- **ultimo bilancio d'esercizio** approvato prima della data di approvazione del bilancio della partecipante;

Se l'esercizio coincide è necessario verificare la data di approvazione; se l'approvazione avviene in pari data occorre tener presente l'ora di delibera (cm n. 45 del 3.10.79).

- **situazione patrimoniale** redatta in occasione delle deliberazioni assunte ex artt. 2446 e 2447 c.c., anche se assunte dopo la data di chiusura dell'esercizio della partecipante, purché siano comunque assunte prima della data di approvazione del bilancio della partecipante.

Il patrimonio netto risultante dopo la ricostituzione del capitale sociale diviene il nuovo termine «storico» di confronto.

Maggiori svalutazioni, operate secondo criteri civilistici, devono essere riprese sull'Unico/RF.

Si tratta del cosiddetto metodo del degrado proporzionale (art. 61.3 lett. b). L'applicazione di questo metodo presuppone la **stratificazione per esercizio di acquisto** delle partecipazioni detenute della stessa società.

Esercizio in cui deve essere imputata la svalutazione è quello in cui si è verificata la riduzione del patrimonio netto, anche se sembra possibile effettuare la svalutazione in esercizi successivi purché permangano le condizioni (art. 61.3 lett. b).

VERSAMENTI a fondo perduto, RINUNCIA ai crediti, SVALUTAZIONI - Art. 61.5

1ª parte - L'ammontare dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale alla società partecipata, o della rinuncia ai crediti nei confronti della stessa, si aggiunge al costo delle partecipazioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria;

2ª parte - tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura.

Se il versamento o la remissione sono fatti a copertura di perdite che determinino un deficit patrimoniale, la partecipante può dedurre (ma può anche non dedurre) come costo di esercizio la parte che eccede il patrimonio netto risultante dopo la copertura (che corrisponde al deficit patrimoniale, anche se contabilmente non ha fatto una distinta registrazione. Es. cap. soc. 100, perdita 150, deficit 50; viene effettuato un versamento soci per 150, che viene iscritto per intero tra le riserve).

Se il versamento o la remissione sono fatti a copertura parziale di deficit patrimoniale la partecipante può dedurre (ma anche non dedurre) per intero il versamento stesso (versamenti sotto zero).

3ª parte - Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.

Per determinare la svalutazione in presenza di... (vedi schema).

SCHEMA

versamenti soci o remissioni di debito fatti in conto capitale o aumenti di capitale

- a) al P.N. ante acquisto si aggiungono tutti i versamenti e le remissioni fatte dall'acquisto;
- b) il P.N. finale comprende anche versamenti e remissioni;
la svalutazione si calcola sul costo sostenuto per l'acquisto più versamenti e remissioni;
es.: P.N. ante 1.000 Costo 1.200 Versamenti 500 Perdita ultimo esercizio 400 P.N. 1.100
(1.000 + 500) 1.100 = - 26,27% Svalutazione: (1.200 + 500) x 26,27% = 453

versamenti soci o remissioni di debito fatti a copertura delle perdite

- al P.N. ante acquisto non va effettuata alcuna variazione;
- il P.N. finale va depurato dei versamenti e delle remissioni effettuate a copertura di perdite.
la svalutazione si calcola solo sul costo sostenuto per l'acquisto;
es.: P.N. ante 1.000 Costo 1.200 Perdita ultimo esercizio 400 Versamenti 300 P.N. 900
1.000 (1.000 - 400) = - 40% Svalutazione: 1.200 x 40% = 480

- a) Versamento o remissione di debito in conto capitale o aumento di capitale.

Es. 1a	Società partecipata		Società partecipante
Anno 0	- Patrimonio netto	1.000	Costo di iscrizione in bilancio
Anni 1 - 2	- Versamenti soci e remissione di debiti	500	
Anno 3	- Patrimonio netto	1.500	Costo iscrizione in contabilità
	Perdita d'esercizio	600	
	Nuovo patrimonio netto	900	

Art. 61.3 - Determinazione della svalutazione - Confronto dei patrimoni netti:

P.N. ante 1.000 + Versamenti e remissioni 500 = 1.500 Anno 3 900 = Riduzione - 40%

Si può svalutare il costo della partecipazione del 40% cioè di 1.080 (40% di 2.700).

Iscrizione in bilancio: Partecipazioni 1.620 nell'Attivo di bilancio (2.700 - 1.080)
Prova: 2.700 : 1.500 = 1,8 1.620 : 900 = 1,8
Svalutazioni 1.080 tra i **costi d'esercizio**

GUIDA AL BILANCIO

segue SCHEMA

Es. 2a	Società partecipata		Società partecipante	
Anno 0 -	Patrimonio netto	1.000	Costo di iscrizione in bilancio	2.200
Anni 1 - 2 -	Versamenti soci e remissione di debiti	1.500		
Anno 3 -	Patrimonio netto	2.500	Costo iscrizione in contabilità	3.700
	Perdita d'esercizio	600		
	Nuovo patrimonio netto	1.900		

Art. 61.3 - Determinazione della svalutazione - Confronto dei patrimoni netti:

Anno 0 + 1 + 2 = 2.500 Anno 3 1.900 = Riduzione - 24%

Si può svalutare il costo della partecipazione del 24% cioè di 888 (24% di 3.700).

Iscrizione in bilancio: Partecipazioni 2.812 nell'Attivo di bilancio (3.700 - 888)
 Prova: 3.700 : 2.500 = 1,48 2.812 : 1.900 = 1,48
 Svalutazioni 888 tra i **costi d'esercizio**

Es. 3a	Società partecipata		Società partecipante	
Anno 0 -	Patrimonio netto	1.000	Costo di iscrizione in bilancio	2.200
Anni 1 - 2 -	Versamenti soci e remissione di debiti	1.500		
Anno 3 -	Patrimonio netto	2.500	Costo iscrizione in contabilità	3.700
	Perdita d'esercizio	1.600		
	Nuovo patrimonio netto	900		

Art. 61.3 - Determinazione della svalutazione

La partecipante intende svalutare la partecipazione:

Patrimonio netto: Anno 0 + 1 + 2 = 2.500, Anno 3 900 = Riduzione - 64%

Si può svalutare il costo della partecipazione del 64% cioè di 2.368 (64% di 3.700).

Iscrizione in bilancio: Partecipazioni 1.332 nell'Attivo di bilancio (3.700 - 2.368)
 Prova: 3.700 : 2.500 = 1,48 1.332 : 900 = 1,48
 Svalutazioni 2.368 tra i **costi d'esercizio**

b) Versamenti o remissioni di debito a copertura perdita – Determinazione dei costi ex art. 61.5, 2ª parte e art. 61.3.

Es. 1b	Società partecipata		Società partecipante	
Anno 0 -	Patrimonio netto	1.000	Costo di iscrizione in bilancio	2.200
Anno 3 -	Perdita d'esercizio	600		
	Versamenti soci e remissione di debiti	500	Costo iscrizione in contabilità	2.700
	Nuovo patrimonio netto	900		
	Patrimonio netto senza versamenti	400		

Art. 61.5 parte 2ª - Determinazione della perdita deducibile.

Perdita dell'esercizio	lit.	600
Versamento o remissione a copertura di perdita	lit.	500
Patrimonio netto dopo la copertura	lit.	900
Deduzione consentita	lit.	—

Art. 61.3 - Determinazione della svalutazione

La partecipante intende svalutare la partecipazione:

Patrimonio netto: Anno 0 1.000, Anno 3 400 = Riduzione - 60%

Si può svalutare il costo della partecipazione del 60% cioè di 1.320 (60% di 2.200).

Iscrizione in bilancio: Partecipazioni 1.380 nell'Attivo di bilancio (2.700 - 1.320)
 Svalutazioni 1.320 tra i **costi d'esercizio**

Es. 2b	Società partecipata		Società partecipante	
Anno 0 -	Patrimonio netto	1.000	Costo di iscrizione in bilancio	2.200
Anno 3 -	Perdita d'esercizio	600		
	Versamenti soci e remissione di debiti	1.500	Costo iscrizione in contabilità	3.700
	Nuovo patrimonio netto	1.900		
	Patrimonio netto senza versamenti	400		

4 - Continua

*La quinta puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi di martedì 6 marzo
 La prima puntata è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 28 febbraio,
 la seconda giovedì 1, la terza venerdì 2 marzo 2001*